

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 26.

**Istituzione del Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara.** (19R00063)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 27.

**Incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca in Provincia di Cuneo.** (19R00064)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 28.

**Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo.** (19R00065)..... Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2019, n. 1.

**Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.** (19R00051)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2019, n. 2.

**Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.** (19R00052)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 gennaio 2019, n. 3.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina.** (19R00053)..... Pag. 8

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 66.


**Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.** (19R00045)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 67.

**Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.** (19R00046) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 68.

**Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.** (19R00047)..... Pag. 18



<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 69.  <b>Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Seconda variazione.</b> (19R00048).....</p>	<p>Pag. 25</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 72/R.  <b>Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").</b> (19R00043) .....</p>	<p>Pag. 47</p>
<p>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 70.  <b>Disposizioni in merito all'organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. n. 79/2012 e alla l.r. n. 80/2015.</b> (19R00049).....</p>	<p>Pag. 27</p>	<p><b>REGIONE BASILICATA</b></p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 71/R.  <b>Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica.</b> (19R00042) .....</p>	<p>Pag. 34</p>	<p>LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 19.  <b>Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 della Regione Basilicata.</b> (18R00472)..</p>	<p>Pag. 55</p>



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 26.

**Istituzione del Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, Supplemento Ordinario n. 4 del 21 dicembre 2018)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del Comune di Gattico-Veruno*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di *referendum* consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, il Comune di Gattico-Veruno mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara.

2. Il territorio del Comune di Gattico-Veruno è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Gattico e di Veruno, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

#### Art. 2.

##### *Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Gattico-Veruno i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Gattico-Veruno e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

#### Art. 3.

##### *Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Gattico-Veruno gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Gattico-Veruno le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Gattico.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 4.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Gattico-Veruno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Gattico-Veruno.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Gattico-Veruno, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

#### Art. 5.

##### *Sede del comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Gattico-Veruno è situata presso la sede dell'estinto Comune di Gattico.

#### Art. 6.

##### *Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Gattico-Veruno, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Gattico-Veruno prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.



3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, dell'originario Comune di Gattico vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

#### Art. 7.

##### *Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Gattico-Veruno.

2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Gattico-Veruno.

#### Art. 8.

##### *Delega alla Provincia di Novara*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Gattico-Veruno sono definiti dalla Provincia di Novara nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

#### Art. 9.

##### *Contributi regionali*

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

#### Art. 10.

##### *Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Gattico-Veruno:

*a)* approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

*b)* ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;

*c)* approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Gattico-Veruno può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche

nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

#### Art. 11.

##### *Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Gattico-Veruno è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo *una tantum* al comune di Gattico-Veruno quantificato a partire dall'esercizio finanziario 2019 in euro 130.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al comune di Gattico-Veruno, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 26.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che sono iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

#### Art. 13.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. CHIAMPARINO  
Il vicepresidente  
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00063



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 27.

**Incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca in Provincia di Cuneo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, Supplemento Ordinario n. 4 del 21 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il Comune di Valmala è incorporato nel Comune di Busca in Provincia di Cuneo.

2. La denominazione del comune incorporante Busca rimane invariata.

3. La modifica di circoscrizione del Comune di Busca, per la quale è stato esperito *referendum* consultivo comunale, decorre dal 1° gennaio 2019 e risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A).

Art. 2.

*Adeguamento statuto*

1. Lo statuto del Comune di Busca prevede che alla comunità di Valmala sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 3.

*Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Busca conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Valmala decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune di Busca conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Valmala.

Art. 4.

*Contributi regionali*

1. La Regione, nei limiti di cui all'art. 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

*Delega alla Provincia di Cuneo*

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Busca a seguito dell'incorporazione del Comune di Valmala sono definiti dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 4, il contributo una tantum al Comune di Busca è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 130.000,00 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 4 il contributo annuale al Comune di Busca, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È, altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 26.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. CHIAMPARINO  
Il vicepresidente  
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00064



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 28.

**Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S4 del 21 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il Comune di Castellar è incorporato nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo.

2. La denominazione del Comune incorporante Saluzzo rimane invariata.

3. La modifica di circoscrizione del Comune di Saluzzo derivante dall'incorporazione, esperito il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dallo gennaio 2019.

Art. 2.

*Adeguamento statuto*

1. Lo statuto del Comune di Saluzzo prevede che alla comunità di Castellar sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 3.

*Organi di Governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Saluzzo conserva i propri organi di Governo, mentre gli organi del Comune di Castellar decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune di Saluzzo conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Castellar.

Art. 4.

*Contributi regionali*

1. La Regione, nei limiti di cui all'art. 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

*Delega alla Provincia di Cuneo*

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Saluzzo a seguito dell'incorporazione del Comune di Castellar, sono definiti dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 4, il contributo *una tantum* al Comune di Saluzzo è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in € 130.000,00 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziante nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 4 il contributo annuale al Comune di Saluzzo, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in € 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziante nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È, altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di € 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2018

p. *Chiamparino*  
Il Vicepresidente  
RESCHIGNA

19R00065



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2019, n. 1.

**Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/Sezione generale del 10 gennaio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1389;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

*Dipartimento sviluppo del territorio,  
ambiente ed energia*

1. Al punto 28. dell'allegato 1 del decreto, relativo alla Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio, il punto 28.2. è così sostituito:

«28.2. Ufficio pianificazione comunale:

consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i comuni;  
esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero;  
vigilanza sull'attività edilizia;  
consulenza per le commissioni edilizie;  
funzioni di polizia amministrativa».

2. La Ripartizione di cui al punto 29 dell'allegato A della legge provinciale e la Ripartizione di cui al punto 29 dell'allegato 1 del decreto assumono la denominazione «29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima». I primi due e il quinto trattino dell'allegato A della legge provinciale sono così sostituiti:

«attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente;

raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale;

cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale».

3. Il punto 29.1. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.1. Ufficio Valutazioni ambientali:

coordinamento delle procedure di valutazione; ambientale strategica (VAS) per piani e programmi;

coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per progetti;

coordinamento delle procedure e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA per impianti industriali);

coordinamento della conferenza dei servizi in materia ambientale e disbrigo delle procedure di approvazione cumulativa;

consulenza e informazione negli ambiti valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione integrata ambientale e approvazioni cumulative».

4. Il punto 29.2. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.2. Ufficio aria e rumore:

vigilanza nei settori tutela della qualità dell'aria e inquinamento acustico;

autorizzazioni, pareri, collaudi e vigilanza nei settori emissioni in atmosfera e inquinamento acustico;

gestione del catasto delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas climalteranti;

aggiornamento cartografia dei piani comunali di classificazione acustica;

mappatura acustica della rete viaria principale;

autorizzazioni per l'utilizzo e la custodia di gas tossici;

gestione del catasto dei materiali contenenti amianto;

consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori qualità dell'aria, inquinamento acustico e amianto; funzioni di polizia amministrativa».

5. Il punto 29.3. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.3. Laboratorio analisi acque e cromatografia:

prelievi di campioni, analisi, controlli, collaudi e pareri nei settori:

scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali;

acqua potabile, minerale e impianti di trattamento;

acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale;

rifiuti, terreni e compost;

impianti di smaltimento rifiuti;

inquinamento di acque e risanamento terreni;

amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento;



analisi cromatografiche specifiche nel settore qualità dell'aria e in ambito sicurezza alimentare:

studi e sviluppo di metodiche analitiche nei settori citati;

informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'acqua e amianto;

funzioni di polizia amministrativa».

6. Il punto 29.4. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.4. Ufficio tutela acque:

approvazioni, pareri, collaudi, autorizzazioni e sorveglianza nei settori smaltimento delle acque reflue e meteoriche, derivazioni d'acqua, miniere, cave, torbiere e depositi di sostanze inquinanti;

vigilanza nel settore dello stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e pesticidi;

gestione del catasto degli scarichi;

elaborazione e applicazione dei criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione;

gestione dei finanziamenti per la costruzione di impianti di depurazione e fognature principali e per interventi a tutela delle acque;

coordinamento e gestione dei fondi per l'ambiente versati dalle grandi centrali idroelettriche;

elaborazione di linee guida e norme tecniche;

elaborazione e gestione del Piano di gestione delle Alpi Orientali e del Piano di tutela delle acque;

coordinamento dei controlli della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi;

provvedimenti in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee;

servizio di reperibilità nell'ambito della tutela delle acque;

consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori tutela delle acque e depurazione delle acque reflue;

funzioni di polizia amministrativa».

7. Il punto 29.5. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.5. Ufficio energia e tutela del clima:

contributi per misure volte ad incrementare l'efficienza energetica, per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per la tutela del clima e l'elettrificazione in zone rurali;

autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di linee elettriche;

elaborazione e gestione del piano di distribuzione dell'energia elettrica e del masterplan per l'ammodernamento e l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;

concessioni per la distribuzione di energia elettrica;

gas metano;

monitoraggio della produzione energetica;

attuazione del Piano clima energia-Alto Adige-2050;

teleriscaldamento e teleraffreddamento;

inquinamento luminoso e risparmio energetico;

consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori efficienza energetica, energie rinnovabili e tutela del clima;

funzioni di polizia amministrativa».

8. Il punto 29.6. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.6. Ufficio gestione rifiuti:

elaborazione e gestione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo;

programmi di finanziamento per impianti di smaltimento;

gestione del catasto rifiuti;

controlli e prelievi di campioni su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti;

interventi di bonifica di siti contaminati - amianto: risanamento e smaltimento;

approvazione di progetti concernenti impianti di recupero/smaltimento rifiuti;

collaudo e autorizzazione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti;

autorizzazione di impianti mobili di recupero/smaltimento rifiuti;

distruzione di documenti contenenti dati sensibili tramite incenerimento;

attuazione della strategia europea sull'economia circolare nel settore della gestione dei rifiuti;

consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore della prevenzione e gestione dei rifiuti;

funzioni di polizia amministrativa».

9. Il punto 29.7. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.7. Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti:

analisi chimiche rientranti nell'attività di controllo ufficiale, certificazioni e pareri relativamente ad alimenti, additivi, materiali a contatto con gli alimenti, mangimi, prodotti agrari, utensili, tessili, giocattoli, cosmetici, colori per tatuaggi, varie matrici organiche e inorganiche;

consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore sicurezza alimentare e dei prodotti;


funzioni di polizia amministrativa».

10. Il punto 29.8. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.8. Laboratorio analisi aria e radioprotezione:

prelievi di campioni, analisi, controlli, valutazioni, pareri nei settori:

radiazioni ionizzanti - radioattività naturale e artificiale;



radiazioni non ionizzanti - campi elettromagnetici;  
gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria e amministrazione dei relativi dati;

emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione;

qualità dell'aria in ambienti abitativi e di lavoro;

inquinamento acustico, vibrazioni, microclima e illuminazione;

attivazione del piano antismog e sistema di preallarme radioattivo;

informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'aria e radioprotezione;

funzioni di polizia amministrativa».

11. Il punto 29.9. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.9. Laboratorio biologico:

analisi microbiologiche di acque potabili, alimenti, cosmetici e campioni ambientali;

laboratorio di riferimento per tossinfezioni/intossicazioni alimentari;

monitoraggio e rilevamento della qualità delle acque, interventi per il miglioramento dello stato ecologico dei laghi;

monitoraggio delle acque di balneazione;

monitoraggio aerobiologico e servizio di informazione pollinica;

analisi dei pollini nel miele;

analisi delle deposizioni atmosferiche (pioggia e neve);

analisi degli effetti causati da sostanze tossiche su organismi viventi;

analisi microscopica di mangimi e alimenti;

identificazione di specie animali e vegetali;

monitoraggio della zanzara tigre;

analisi degli effetti di sostanze inquinanti e attività umane sull'ambiente;

ricerca nei settori di attività indicati;

consulenza, informazioni e sensibilizzazione nei settori ecologia delle acque ed ecotossicologia, nonché sulla zanzara tigre;

funzioni di polizia amministrativa».

12. Il punto 29.10. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.10. Ufficio amministrativo dell'ambiente:

affari amministrativi e programmazione finanziaria dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima;

contratti, assegnazioni, incarichi, acquisti e fatturazione delle prestazioni a pagamento;

gestione delle sanzioni amministrative e dei ricorsi;

certificazioni ambientali, funzione di autorità ambientale per i progetti europei;

contributi nel settore tutela dell'ambiente;

consulenza, informazione e sensibilizzazione su questioni giuridiche riguardanti l'ambiente e l'energia;

funzioni di polizia amministrativa».

13. Il punto 29.11. dell'allegato 1 del decreto è così sostituito:

«29.11. Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche;

elaborazione e gestione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

concessioni per la derivazione di acque pubbliche;

acqua potabile e aree di tutela dell'acqua potabile;

acque minerali e termali;

concessioni per piccole, medie e grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico;

geotermia;

gestione dei diversi canoni derivanti dall'utilizzo delle acque;

gestione delle risorse idriche e della siccità;

gestione del catasto delle acque pubbliche;

consulenza, informazione e sensibilizzazione per un uso sostenibile della risorsa idrica;

funzioni di polizia amministrativa».

#### Art. 3.

##### *Disposizione transitoria*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 febbraio 2018, n. 5 la data «01.01.2019» è sostituita con la data «1° gennaio 2020».

#### Art. 4.

##### *Abrogazione*

1. Nell'allegato 1 del decreto è abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2018, il seguente punto:

28.3. Ufficio urbanistica sud-ovest.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

19R00051



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2019, n. 2.

**Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 2/Sez.Gen. del 10 gennaio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
28 dicembre 2018, n. 1467.

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Abrogazione*

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della  
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive  
modifiche, sono abrogati, a decorrere dal 31 dicembre  
2018, i seguenti punti:

- a) 29.12. Ufficio Risparmio energetico;
- b) 29.13. Ufficio Elettificazione.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-  
vo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decor-  
rere dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di  
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2019

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

19R00052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 gennaio 2019, n. 3.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 4/Sez.Gen. del 24 gennaio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
28 dicembre 2018, n. 1468.

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  
dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile  
1992, n. 10, e successive modifiche, l'articolazione del-  
la Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, la  
denominazione e le competenze delle singole strutture  
dirigenziali; nonché il numero delle ripartizioni e delle  
direzioni provinciali.

Art. 2.

*Articolazione della Direzione istruzione,  
formazione e cultura ladina*

1. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina  
è equiparata ad un Dipartimento dell'Amministrazione  
provinciale. Alla Direzione istruzione, formazione e cul-  
tura ladina è preposto un direttore/una direttrice in pos-  
sesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e  
dirigenziale nel settore formativo. Il direttore/La direttri-  
ce può avere un sostituto/una sostituta.

2. Alla Direzione istruzione, formazione e cultura ladi-  
na sono assegnate una direzione provinciale e una riparti-  
zione con la seguente denominazione giuridica:

- a) Direzione provinciale Scuole ladine;
- b) Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura  
ladina.

3. Inoltre, alla Direzione istruzione, formazione e cul-  
tura ladina è assegnato il Servizio provinciale di valuta-  
zione dell'istruzione e formazione ladina. Esso esercita  
le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.  
Amministrativamente il Servizio provinciale di valutazio-  
ne dell'istruzione e formazione ladina si avvale dell'Uffi-  
cio amministrazione scolastica.

4. All'interno della Direzione provinciale e della Ripar-  
tizione possono essere istituiti centri di coordinamento,  
servizi o unità. Il coordinatore/La coordinatrice può esse-  
re sia dipendente provinciale sia insegnante in comando.


5. Le denominazioni giuridiche delle unità organizzati-  
ve nelle tre lingue ufficiali sono elencate nell'Allegato A.

Art. 3.

*Competenze della Direzione istruzione,  
formazione e cultura ladina*

1. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina:

- a) assicura il raccordo con le politiche formative e  
culturali;
- b) assicura e coordina lo sviluppo complessivo del  
sistema educativo di istruzione e formazione;
- c) assicura la disponibilità delle risorse e ne coordi-  
na l'impiego e la distribuzione all'interno della Direzione  
Istruzione, Formazione e Cultura ladina stessa;



d) esercita funzioni di coordinamento nei confronti della Direzione provinciale e della Ripartizione, a cui può delegare proprie funzioni amministrative;

e) esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. In generale la Direzione istruzione, formazione e cultura ladina assicura:

a) l'istruzione e la formazione della persona, promuovendo una visione olistica improntata all'inclusione, alla partecipazione, all'individualizzazione e alla personalizzazione;

b) il sostegno e lo sviluppo dell'identità, della lingua e della cultura ladina in un contesto plurilingue, creando contatti e occasioni di scambio con le comunità ladine residenti al di fuori della Provincia di Bolzano e con altre minoranze linguistiche;

c) la promozione e lo sviluppo della cultura ladina in tutte le sue espressioni;

d) un servizio efficiente e conforme alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, nonché trasparenza nella comunicazione interna ed esterna;

e) una collaborazione proficua con le altre istituzioni ladine della Provincia di Bolzano, assumendo il coordinamento di attività in comune;

f) la connessione con altre istituzioni formative e culturali e la cooperazione con altre minoranze linguistiche.

3. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina è, per quanto concerne le questioni educative, formative e culturali, il punto di riferimento per il gruppo linguistico ladino.

#### Art. 4.

##### *Collaborazione all'interno della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina*

1. Le competenze in ordine ai procedimenti comuni tra le unità organizzative della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina sono definite in un apposito decreto del direttore/della direttrice della Direzione stessa.

#### Art. 5.

##### *Direzione provinciale Scuole ladine*

1. La Direzione provinciale Scuole ladine è responsabile per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo sistematico della qualità degli ambiti formativi ad essa assegnati e delle rispettive istituzioni formative.

2. La Direzione provinciale è equiparata alle ripartizioni. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale esercita le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e può avere un sostituto/una sostituta.

3. La Direzione provinciale Scuole ladine è competente per:

a) le scuole dell'infanzia in lingua ladina della Provincia di Bolzano;

b) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale delle località ladine della Provincia di Bolzano;

c) la formazione professionale provinciale in lingua ladina.

4. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine:

a) è nominato/nominata in base alla procedura di cui all'art. 19 dello Statuto di autonomia;

b) esercita le competenze dell'intendente scolastico/scolastica; in tale veste esercita i compiti di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche;

c) si avvale dell'Ispettorato Scuola dell'infanzia e Scuole, che è assegnato, come segreteria, al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine;

d) può delegare all'ispettore/all'ispettrice delle scuole dell'infanzia ladine propri compiti di amministrazione e vigilanza di tali scuole. In materia di stato giuridico il suddetto ispettore/la suddetta ispettrice è preposto/preposta al direttore/alla direttrice del circolo di scuola dell'infanzia;

e) può delegare alle ispettrici e agli ispettori compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione e impiegarli anche in altre unità organizzative;

f) in materia di stato giuridico è preposto/preposta ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle località ladine e della scuola professionale ladina;

g) dirige contestualmente anche la Direzione istruzione, formazione e cultura ladina.

#### Art. 6.

##### *Competenze della Direzione provinciale Scuole ladine*

1. La Direzione provinciale Scuole ladine è competente per gli ambiti di cui all'art. 5, comma 3.

2. Per le scuole dell'infanzia ladine la Direzione provinciale Scuole ladine cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

b) la gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;

c) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;

d) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;


e) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

f) la formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale pedagogico;

g) la programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia sul territorio provinciale.

3. Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale delle località ladine la Direzione provinciale Scuole ladine cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;



b) la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

c) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;

d) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

e) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio provinciale.

4. Per la formazione professionale in lingua ladina la Direzione provinciale Scuole ladine cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

b) la gestione strategica e pedagogico-educativa della formazione professionale;

c) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;

d) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

e) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole professionali sul territorio provinciale;

f) la collaborazione con la Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca per la formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;

g) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;

h) l'attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;

i) la programmazione, la realizzazione e il controllo delle attività connesse direttamente o indirettamente con:

1) la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato;

2) la cooperazione con la Formazione professionale in lingua tedesca e italiana.

5. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine può delegare al direttore/alla direttrice della Scuola professionale ladina singole competenze di cui al comma 4.

#### Art. 7.

##### *Ulteriori competenze e articolazione della Direzione provinciale Scuole ladine*

1. La Direzione provinciale Scuole ladine è competente anche per la consulenza pedagogico-didattica ed il sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole. La Direzione provinciale fornisce altresì impulsi all'innovazione pedagogico-didattica e alla ricerca educativa in un sistema dell'istruzione e formazione inclusivo. Anche in tali ambiti essa è competente per le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina.

2. La Direzione provinciale Scuole ladine si articola nelle seguenti unità organizzative:

a) Centro di competenza inclusione e consulenza;

b) Area pedagogica.

3. Il Centro di competenza Inclusione e Consulenza è coordinato da un ispettore scolastico/un'ispettrice scolastica all'inclusione oppure da un ispettore/un'ispettrice di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9. Tale ispettore/ispettrice è il diretto/la diretta superiore dei collaboratori e delle collaboratrici assegnati al Centro e può avere un sostituto/una sostituta. Lui/Lei:

a) concorda con il personale gli obiettivi, controlla il rispetto degli obblighi di servizio e valuta i risultati;

b) elabora le priorità di lavoro, predispone il programma di lavoro e cura l'attuazione delle misure che ricadono nella propria competenza o che sono state delegate dal preposto/dalla preposta;

c) coadiuva il direttore/la direttrice della Direzione provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione nonché nella verifica dei risultati delle attività;

d) coordina le educatrici e gli educatori sociali scolastici;

e) esercita tutte le ulteriori competenze che gli/le sono state delegate nell'ambito dell'incarico.

4. Il Centro di competenza Inclusione e Consulenza si articola nelle seguenti Unità:

a) Unità per l'educazione interculturale;

b) Unità per la supervisione e il coaching;

c) Unità per l'educazione alla salute e alla mobilità.

5. Il Centro di competenza svolge i seguenti compiti nell'ambito dell'inclusione:

a) elaborazione di disposizioni e convenzioni per l'integrazione e l'inclusione;

b) elaborazione di approcci pedagogici e didattici nell'ambito dell'inclusione;

c) elaborazione, in accordo con la Direzione provinciale, dei criteri per l'assegnazione delle risorse per il sostegno dell'integrazione e dell'inclusione, incluse le risorse per il sostegno di bambini e giovani con background migratorio;

d) osservazione degli sviluppi specifici nel campo dell'integrazione e analisi dei documenti diagnostici;

e) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento e progetti ed elaborazione di materiale in tema di inclusione;


6. Il Centro di competenza svolge i seguenti compiti nell'ambito della consulenza psicopedagogica:

a) consulenza in tema di integrazione e inclusione scolastica al personale pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia e delle scuole, ai/alle dirigenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ad alunni e alunne;

b) sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole in questioni psicopedagogiche;

c) elaborazione di misure contro l'abbandono scolastico e a sostegno dello sviluppo delle competenze sociali;

d) coordinamento delle educatrici e degli educatori scolastici.



7. L'Unità per l'educazione interculturale svolge i seguenti compiti:

- a) elaborazione di progetti nell'ambito dell'educazione interculturale e della promozione delle lingue;
- b) promozione dell'educazione interculturale attraverso specifici progetti;
- c) consulenza ai/alle dirigenti, al personale pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia e delle scuole in tema di obbligo formativo e obbligo scolastico dei bambini e degli alunni con background migratorio;
- d) lavoro di rete a livello provinciale;
- e) studi e ricerche in tema di migrazione;
- f) programmazione e attuazione di progetti nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza europea;
- g) sviluppo e attuazione di progetti a livello europeo.

8. All'Unità per l'educazione interculturale è subordinato un centro linguistico a servizio delle scuole dell'infanzia e delle scuole delle valli ladine. Il centro linguistico svolge i seguenti compiti:

- a) sostegno a bambini e alunni con background migratorio ai fini dell'apprendimento delle tre lingue provinciali;
- b) consulenza in materia di promozione delle lingue, anche sul piano metodologico-didattico;
- c) consulenza in materia di educazione interculturale al personale pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia e delle scuole, ai/alle dirigenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ad alunni e alunne;
- d) reperimento di mediatori e mediatrici interculturali.

9. L'Unità per la supervisione e il coaching svolge i seguenti compiti:

- a) sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole in materia di sviluppo scolastico, sviluppo organizzativo e accompagnamento dei team scolastici;
- b) supervisione a dirigenti e team scolastici della scuola dell'infanzia e delle scuole;
- c) coaching a dirigenti, coordinatori e coordinatrici delle scuole e delle scuole dell'infanzia.

10. L'Unità per l'educazione alla salute e alla mobilità svolge i seguenti compiti:

- a) pianificazione e attuazione di misure e progetti per la promozione della salute nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole;
- b) pianificazione e attuazione di progetti nell'ambito dell'educazione alla mobilità.

11. L'Area pedagogica ha il rango di ufficio ed è diretta da, un direttore/una direttrice d'area. Lui/Lei è il direttore/la direttrice superiore diretto dei collaboratori e delle collaboratrici assegnati all'Area, può avere un sostituto/una sostituta e svolge i seguenti compiti:

- a) concorda con il personale gli obiettivi, controlla il rispetto degli obblighi di servizio e valuta i risultati;
- b) elabora le priorità di lavoro, predispose il programma di lavoro e cura l'attuazione delle misure di sua competenza o che gli/le sono state delegate dal preposto/dalla preposta;

c) coadiuva il direttore/la direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione nonché nella verifica dei risultati delle attività;

d) esercita tutte le ulteriori competenze che gli/le sono state delegate nell'ambito dell'incarico direttivo.

12. L'Area pedagogica è suddivisa nelle seguenti Unità, che svolgono i compiti di seguito descritti:

a) Unità Plurilinguismo e didattica:

1) consulenza, elaborazione di approcci e materiali e promozione del plurilinguismo e della lingua ladina;

2) consulenza al personale pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia e delle scuole, ai/alle dirigenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale, offerte ad alunni e alunne e sostegno alle scuole dell'infanzia e delle scuole in questioni di didattica;

3) ricerca pedagogica ed effettuazione di indagini in materia di sviluppo scolastico, sperimentazione di nuovi modelli di insegnamento, innovazione pedagogica;

4) elaborazione di approcci pedagogici e didattici e accompagnamento nell'implementazione delle riforme del sistema scolastico;

b) Unità Formazione e aggiornamento:

1) elaborazione del piano dell'aggiornamento in collaborazione con la Direzione provinciale e la commissione per l'aggiornamento;

2) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento;

3) consulenza alle scuole dell'infanzia e alle scuole in materia di aggiornamento a livello di direzione;

4) promozione dell'aggiornamento nell'Euregio, in Italia e all'estero;

c) Unità Sviluppo materiali didattici e Nuovi media:

1) valutazione dei bisogni, pianificazione, valutazione, concezione grafica, produzione e pubblicazione dei materiali didattici e dei media audiovisivi di altri produttori, fornitura di pubblicazioni e pubblicazione di propri materiali in veste di editore;

2) consulenza e sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole per l'uso mirato di nuovi media;

d) Unità Sport scolastico:

1) organizzazione congiunta e svolgimento di manifestazioni distrettuali e provinciali in diverse discipline sportive;

2) coordinamento delle attività sportive interscolastiche ladine;


3) organizzazione di progetti in ambito sportivo.

13. L'Area pedagogica svolge inoltre i seguenti compiti:

a) gestione della biblioteca pedagogica specializzata;

b) attuazione di ricerche in materia pedagogica e didattica, di organizzazione scolastica e di politica formativa;

c) osservazione della ricerca educativa livello nazionale e internazionale ed elaborazione dei risultati per il settore dell'istruzione e della formazione in Alto Adige,



collaborazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo situati al di fuori dell'Alto Adige;

d) collaborazione con università e istituti di alta formazione in materia di formazione del personale pedagogico e docente.

14. Al fine di garantire la vicinanza dei servizi di consulenza alle singole scuole dell'infanzia e scuole, questi servizi sono offerti, per quanto possibile, in forma decentrata nelle valli ladine. In Val Badia questi servizi sono erogati prevalentemente nella sede periferica della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina a Piccolino.

#### Art. 8.

##### *Competenze e articolazione della Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina*

1. La Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina è competente per l'espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina; a tal fine collabora con le altre unità organizzative della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, l'intera attività inerente agli appalti e ai contratti, nonché all'assunzione degli impegni di spesa e alla relativa liquidazione. Presta, inoltre, consulenza amministrativa alle scuole dell'infanzia e alle scuole e può espletare nel loro interesse procedimenti amministrativi.

2. Se presentati congiuntamente, i decreti e le proposte di deliberazione della Ripartizione sono visti, per la legittimità, anche dal direttore/dalla direttrice della Direzione provinciale.

3. La Ripartizione 18 svolge i seguenti compiti nell'ambito dell'amministrazione scolastica:

a) coordinamento in materia di ordinamento del sistema di istruzione e formazione;

b) gestione del bilancio;

c) coordinamento e gestione degli organici del personale pedagogico e insegnante provinciale, in cooperazione con la Direzione provinciale;

d) assegnazione delle risorse di personale alle scuole dell'infanzia e alle scuole;

e) potestà disciplinare nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale;

f) concorsi, assunzione in servizio e mobilità dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo;

g) contrattazione collettiva provinciale e decentrata;

h) contrattazione in materia di mobilità del personale pedagogico e insegnante;

i) coordinamento delle attività amministrative trasversali.

4. La Ripartizione 18 svolge i seguenti compiti negli ambiti della cultura e della lingua ladina, nonché delle politiche giovanili:

a) concessione di contributi per la promozione della cultura e della lingua ladina e delle politiche giovanili;

b) programmazione e attuazione di eventi culturali sia in gestione diretta sia in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni;

c) coordinamento in riferimento ai compiti istituzionali negli ambiti della cultura e della lingua ladina, nonché delle politiche giovanili.

5. La Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina si articola nella Direzione di ripartizione e nei seguenti due uffici:

a) 18.1 Ufficio Amministrazione scolastica;

b) 18.2 Ufficio Cultura ladina e Giovani.

#### Art. 9.

##### *Ufficio Amministrazione scolastica*

1. L'Ufficio 18.1 Amministrazione scolastica ha le seguenti competenze:

a) nell'ambito della gestione del personale docente e dirigente:

1) predisposizione di graduatorie e concorsi;

2) assunzioni a tempo indeterminato;

3) individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato;

4) inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;

5) stato giuridico, trattamento economico, attribuzione di benefici economici previsti dai contratti collettivi;

6) titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

7) banca dati del personale docente, gestione dell'archivio.

b) nell'ambito della amministrazione scolastica:

1) assegnazione delle risorse di personale alle scuole dell'infanzia e alle scuole;

2) organici delle scuole dell'infanzia e delle scuole;

3) iscrizione alunni e formazione classi;

4) banche dati alunni - ASTAT, INVALSI, PISA, POPCORN;

5) assunzione e mobilità del personale docente;

6) istituzione, soppressione e denominazione di scuole dell'infanzia e scuole, piano di distribuzione.

c) nell'ambito del finanziamento scolastico:

1) finanziamento del circolo di scuola dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali (disciplina, controllo e consulenza);

2) forniture e servizi per le scuole;

3) consulenza in materia di bilancio e di appalti di servizi e forniture per le scuole;

4) gestione del bilancio della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;

5) adozione degli atti di liquidazione della spesa.

d) nell'ambito dell'amministrazione generale:

1) gestione degli stanziamenti di spesa affidati alla responsabilità della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;

2) verifica della normativa in materia di appalti pubblici e contratti;



3) consulenza in materia di affidamento di appalti e contratti;

4) appalti pubblici e contratti e adozione degli atti di liquidazione delle spese relative a queste attività;

5) contabilità delle scuole (disciplina, controllo e approvazioni, consulenza);

6) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

7) evoluzione dei sistemi informatici e amministrativi delle scuole dell'infanzia, delle scuole e della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;

8) progetti di digitalizzazione e collaborazione con il sistema informativo scolastico SIS;

9) valutazione e analisi di dati.

#### Art. 10.

##### *Ufficio Cultura ladina e Giovani*

1. L'Ufficio 18.2 Cultura ladina e giovani si articola nei seguenti servizi, che svolgono i compiti di seguito descritti:

a) Servizio Cultura e lingua ladina:

1) promozione, sviluppo e salvaguardia della lingua ladina;

2) istruttoria delle domande di contributo per il sostegno della letteratura ladina e multilingue e relativa liquidazione degli atti di spesa;

3) realizzazione di eventi culturali volti a rafforzare e sviluppare l'identità, la lingua e la cultura ladina, nonché a promuovere l'offerta culturale e la partecipazione culturale di tutti i cittadini e le cittadine;

4) istruttoria delle domande di contributo nei diversi settori della cultura e relativa liquidazione degli atti di spesa, secondo le disposizioni di legge;

5) promozione di un'offerta culturale diversificata e di alta qualità e incentivazione di artisti e artiste, giovani inclusi;

6) diffusione della cultura e dell'arte ladina a livello nazionale ed internazionale;

7) tutti i compiti istituzionali nel campo della cultura: realizzazione di eventi, progetti e misure in cooperazione con i dipartimenti competenti in materia di cultura italiana e tedesca, nonché rappresentanza negli organi collegiali, ove prevista;

8) partecipazione a progetti ed eventi culturali comuni in collaborazione con altre minoranze nazionali e internazionali, organizzazioni e istituzioni provinciali, con i comuni nonché con associazioni e organizzazioni che perseguono le stesse finalità in questo settore;

9) partecipazione a enti di interesse provinciale, in particolare a enti ladini ed enti con sede nelle valli ladine;

10) sviluppo e attuazione di progetti a livello europeo;

b) Servizio Politiche giovanili:

1) realizzazione diretta di eventi culturali per promuovere il percorso di crescita spirituale, religiosa, culturale, sociale e fisica dei giovani e delle giovani ladine;

2) istruttoria delle domande di contributo nei vari settori delle politiche giovanili e relativa liquidazione degli atti di spesa, secondo le disposizioni di legge;

3) tutti i compiti istituzionali nel settore delle politiche giovanili: realizzazione di eventi, progetti e misure in collaborazione con i dipartimenti competenti in materia di cultura italiana e tedesca, nonché rappresentanza negli organi collegiali, ove prevista;

4) partecipazione a progetti ed eventi comuni nel settore delle politiche giovanili, in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni provinciali, con i comuni, nonché con associazioni e organizzazioni che perseguono finalità analoghe in questo campo;

5) sviluppo e attuazione di progetti a livello europeo.

#### Art. 11.

##### *Norme transitorie*

1. In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione, formazione e cultura ladina assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.

2. I contratti stipulati dall'Istituto pedagogico ladino ovvero dai suoi successori vengono gestiti, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina.

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2019:

a) il punto 18 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

b) i punti 18. e 18.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 gennaio 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

19R00053



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 66.

**Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 (Rep. atti n. 66) relativo alla definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche congenite (MEC);

Considerato quanto segue:

1) a livello nazionale vi è sempre stata particolare attenzione nei confronti dell'emofilia, al fine di definire percorsi specifici per sostenere i pazienti e le loro famiglie;

2) la cura dell'emofilia si è articolata negli ultimi decenni tanto da prevedere l'autoinfusione domiciliare, ovvero l'utilizzo dei relativi farmaci da parte dei pazienti a domicilio, sotto la guida ed il controllo dei centri emofilia;

3) in molte regioni italiane, a partire dalla fine degli anni '70, il trattamento domiciliare dell'emofilia è stato disciplinato da leggi regionali: già negli anni '80, la Regione Toscana, come altre regioni, ha introdotto la possibilità dell'autoinfusione domiciliare, senza la presenza di personale sanitario, a condizione che il paziente emofilico o coagulopatico (o il suo assistente, previa accettazione da parte del paziente, o nel caso in cui il paziente non intendesse o non fosse in grado di praticare l'autoinfusione) avesse superato uno specifico corso di addestramento e si sottoponesse a periodici controlli;

4) l'evoluzione del servizio sanitario regionale toscano ha dato origine ad un unico centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite quale principale referente per il paziente coagulopatico e per i suoi familiari;

5) il Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite, attualmente collocato presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, è stato previsto nel piano sanitario regionale 1999/2001 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 1999, n. 41, ed è stato riconosciuto quale centro di riferimento regionale con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1999, n. 1036;

6) la Regione con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2015, n. 579, ha recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2013 nel quale si prevede che le regioni predispongano specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle Malattie emorragiche congenite (MEC);

7) vi è l'esigenza di aggiornare la disciplina del trattamento domiciliare del paziente coagulopatico, attraverso:

a) la ridefinizione dei percorsi di addestramento, nonché dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla terapia domiciliare;

b) la descrizione dei compiti della commissione, deputata, tra l'altro, a definire il programma teorico-pratico dei corsi di addestramento per l'autoinfusione, nonché ad ammettere a tali corsi le persone, dopo averne valutato l'idoneità alla autoinfusione;

c) la migliore declinazione delle modalità di autoinfusione e delle relative regole di comportamento;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La presente legge detta norme in merito al trattamento domiciliare dell'emofilia nella Regione.


2. Il trattamento di cui al comma 1 consiste nella somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o profilattico, di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione, plasmaderivati o ottenuti con le tecniche di DNA ricombinante, da parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza di personale medico o infermieristico; il trattamento è autorizzato, a seguito di addestramento specifico degli emofilici o coagulopatici e dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi, senza alcun onere a carico dei pazienti, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5.

3. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato in una delle seguenti situazioni:

a) all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea;

b) in occasione di un evento traumatico;

c) in attuazione di un particolare programma terapeutico, formulato dal responsabile o altro medico del centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite.



4. Nel caso in cui il paziente sia minore di diciotto anni o incapace, è necessaria la presenza dell'assistente riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d).

Art. 2.

*Centro di riferimento regionale  
per le coagulopatie congenite*

1. Il Centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite, di seguito denominato Centro, esercita presso l'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede la funzione di referente regionale per il paziente coagulopatico e per i suoi familiari, con particolare riferimento alla pratica dell'autoinfusione.

Art. 3.

*Corsi di addestramento*

1. Il Centro richiede all'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede, l'autorizzazione alla istituzione dei corsi di addestramento per il trattamento domiciliare dell'emofilia; a tal fine il Centro comunica alla stessa azienda ospedaliero-universitaria le modalità ed i tempi di organizzazione e di svolgimento dei corsi, individuando i nominativi e le relative qualifiche del personale medico ed infermieristico docente, nonché del medico responsabile del corso.

2. L'azienda ospedaliero-universitaria sede del Centro autorizza ad istituire i corsi di cui al comma 1 e informa con cadenza annuale la direzione regionale competente in materia di tutela della salute circa i corsi effettuati.

3. L'azienda ospedaliero-universitaria sede del Centro, promuove la diffusione delle informazioni inerenti al corso nonché della relativa modulistica.

4. I corsi prevedono una durata complessiva, differenziata in base a ciascun allievo, non inferiore a trenta ore, ed includono almeno otto ore di educazione teorica nonché una parte pratica attinente alla valutazione dell'episodio emorragico, alla preparazione degli emoderivati liofilizzati specifici ed alla loro infusione, al fine di garantire una corretta esecuzione ed autonoma conduzione degli interventi da parte del paziente o dell'assistente.

5. Gli insegnamenti possono essere impartiti anche in modo informale attraverso la frequenza degli allievi alle attività del Centro o durante visite di controllo.

6. Il medico responsabile del corso può ammettere a frequentare il corso anche ragazzi di età inferiore a diciotto anni, ma solo in qualità di uditori e previa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 4.

*Domanda di ammissione  
ai corsi di addestramento*

1. Le domande di ammissione al corso di addestramento sono presentate all'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro.

2. Le domande contengono:

- a) le generalità del paziente o dell'assistente;
- b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione, oppure da parte di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in caso di paziente minorenni o incapace;
- c) la dichiarazione in cui il medico di medicina generale attesta di essere a conoscenza della volontà del paziente di partecipare al corso ai fini dell'autoinfusione;
- d) il consenso del paziente al trattamento.

Art. 5.

*Commissione*

1. Presso l'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, è istituita una commissione, nominata dal direttore generale della stessa azienda ospedaliero-universitaria.


2. La commissione è composta:

- a) dal responsabile del Centro, che la presiede;
- b) da due infermieri del Centro;
- c) da un rappresentante della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria;
- d) da un rappresentante dell'Associazione Toscana dell'Emofilia.

3. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definisce il programma teorico pratico dei corsi di addestramento e le relative modalità di svolgimento;
- b) determina l'ammissione al corso del paziente o del suo assistente, previo accertamento rispettivamente della loro idoneità psicofisica alla pratica della autoinfusione o della infusione, nonché del tipo e della entità della coagulopatia congenita del paziente;
- c) revoca l'ammissione al corso, qualora venga meno l'idoneità di cui alla lettera b);
- d) verifica l'idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare rispettivamente l'autoinfusione o l'infusione al termine del corso e, nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, stabilisce un ulteriore periodo di addestramento;
- e) predisporre la scheda nella quale il paziente o l'assistente è tenuto ad annotare, rispettivamente, subito dopo l'autoinfusione o l'infusione, il tipo ed il lotto del preparato, nonché il quantitativo usato.

4. La commissione, al termine dei corsi, trasmette alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria una comunicazione, contenente gli esiti della partecipazione ai corsi, il programma effettivamente svolto, nonché i nominativi degli idonei ad effettuare la terapia domiciliare, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.



## Art. 6.

*Autorizzazione all'autoinfusione  
e all'infusione*

1. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, informa i partecipanti al corso della idoneità ottenuta e rilascia loro l'autorizzazione all'autoinfusione o all'infusione.

2. L'autorizzazione per l'assistente ad effettuare a domicilio l'infusione di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione è valida esclusivamente nei confronti del paziente indicato nell'autorizzazione stessa.

3. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, su segnalazione del responsabile del Centro, anche a seguito di motivata richiesta del medico di medicina generale del paziente, può sospendere l'autorizzazione, qualora, in occasione delle visite di controllo di cui all'art. 7, comma 6, sia accertata la temporanea inidoneità del paziente al trattamento domiciliare.

4. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria può revocare l'autorizzazione qualora vi sia fondato motivo di ritenere che l'effettuazione del trattamento a domicilio possa risultare pericolosa per l'incolumità del paziente.

5. Qualora il paziente o l'assistente non rispetti le regole di cui all'art. 7, la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria revoca l'autorizzazione.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, comunica al medico di medicina generale del paziente l'esito del corso, il rilascio dell'autorizzazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca della stessa.

## Art. 7.

*Modalità e regole per l'autoinfusione  
e per l'infusione*

1. I pazienti ovvero gli assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso di addestramento.

2. Per qualsiasi situazione anomala o in caso di incidenti di qualsiasi entità che dovessero verificarsi a seguito dell'infusione, il paziente o l'assistente effettuano specifica segnalazione al Centro.

3. Per gli episodi emorragici maggiori, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'autoinfusione o infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il Centro o presso il più vicino presidio ospedaliero o dal proprio medico di medicina generale.

4. Il rapporto del paziente, dell'assistente e della famiglia con il Centro, nonché con il medico di medicina generale è improntato alla massima collaborazione.

5. Il paziente ovvero l'assistente aggiorna la scheda di cui all'art. 5, comma 3, lettera e).

6. Ogni paziente in trattamento domiciliare, di regola ogni tre mesi e comunque non oltre sei mesi, o secondo il parere dei medici del Centro, è tenuto a sottoporsi a visita medica generale e ad esami di controllo presso il Centro.

## Art. 8.

*Responsabilità*

1. In merito agli eventuali danni derivanti dall'attività di addestramento svolta dal paziente o dall'assistente presso il Centro, si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

2. L'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede il Centro non risponde dei danni al paziente derivati dalla mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 7.

## Art. 9.

*Trattamento dati personali*

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, l'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede il Centro acquisisce i dati personali di cui all'art. 4, comma 2, e li tratta per determinare l'ammissione al corso di addestramento o la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6, per verificare l'idoneità del paziente o del suo assistente, per la predisposizione della scheda di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e per i controlli clinici presso il Centro. A tali fini i dati vengono raccolti, organizzati, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati ed estratti con modalità manuali ed informatizzate.

## Art. 10.

*Abrogazioni*

I. La legge regionale 24 maggio 1980, n. 62 (Disciplina dell'attività di trattamento domiciliare dell'emofilia-co), è abrogata.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2018

ROSSI

(Omissis).

19R00045



LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 67.

**Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera *s*), commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

Considerato che:

1) nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi che preveda una pianificazione su base regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'art. 182-*bis*) del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario modificare l'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 che contiene la specifica disciplina;

2) si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al fine di verificare e monitorare l'attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento;

3) conseguentemente, si rende necessario prevedere che la Giunta regionale, in seguito alle sopra richiamate azioni di verifica e monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione, che sono recepite dalle autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni;

4) si rende altresì necessario prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Comitato regionale di coordinamento.  
Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

«2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:

*a)* dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;

*b)* dal dirigente dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;

*c)* dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.»

2. Dopo il comma 2.1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:


«2.2. Il Comitato monitora e verifica l'attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione.»

3. Dopo il comma 2.2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.»

4. Dopo il comma 2.3 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«2.4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3,



le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3.».

5. Dopo il comma 2.4 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/1998 è inserito il seguente:

«2.5. Qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'art. 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00046

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 68.

**Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 dicembre 2018, n. 56*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017);

Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020);


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011);

Considerato quanto segue:

1) è opportuno specificare che il controllo preventivo svolto dal collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) sugli atti della stessa, non riguarda gli atti che autorizzano i pagamenti di aiuti e contributi a terzi e che costituiscono l'attività tipica svolta dall'agenzia in qualità di organismo pagatore o organismo intermedio;

2) è opportuno introdurre la possibilità per la Regione di concedere anticipazioni di cassa ad ARTEA e Sviluppo Toscana S.p.a. in relazione all'attività svolta da tali soggetti di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari, al fine di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione sia di tali organismi, nei



casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralità di linee di finanziamento;

3) è necessario fornire un'interpretazione autentica dell'art. 74-*bis* della legge regionale n. 1/2009 in tema di validità di graduatorie, alla luce della complicata successione di norme nazionali in materia;

4) al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;

5) è necessario adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, così come risulta dal piano di ammortamento del mutuo da contrarre da parte della medesima Autorità per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del Porto di Piombino;

6) è necessario rimodulare i tempi di erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara dei contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale;

7) è necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell'ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;

8) è opportuno, nel procedere alla progettazione degli interventi relativi all'estensione della tramvia, modificare l'ambito territoriale di attuazione dell'intervento riferendolo all'area metropolitana fiorentina;

9) al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure che non si prevede di rifinanziare, o per le quali si sono realizzati risparmi di lieve entità a seguito della piena attuazione dell'intervento;

10) a seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, pari a 150.000,00 euro, rispetto a quelle originariamente previste, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2017 al fine di garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti dalla norma medesima, ed in particolare del progetto «Una spesa per tutti»;

11) per il completamento delle azioni relative all'iniziativa «Centomila orti in Toscana» è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per l'anno 2018;

12) non essendo stato possibile impegnare e liquidare la somma stanziata *una tantum* per l'anno 2018 dall'art. 25 della legge regionale n. 41/2018, al fine di liberare le risorse per altri interventi effettuabili entro l'anno, si rende tecnicamente necessario abrogare la disposizione, che sarà tuttavia riproposta con il prossimo

bilancio di previsione per l'annualità 2019 e per l'intero importo;

13) è necessario fissare al 31 dicembre 2018 la data entro la quale i progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) devono essere portati a termine, allo scopo di addivenire ad una ordinata conclusione degli interventi in corso la cui interruzione potrebbe vanificare l'efficacia di quanto già realizzato provocando quindi un'inefficiente allocazione di risorse ed un impatto finanziario negativo sugli enti beneficiari, spesso di piccole dimensioni e con delicati equilibri di bilancio;

14) è necessario, al fine di allocare personale regionale, ottenere la disponibilità dell'immobile di via Zamenhoff, di proprietà della Azienda ospedaliero-universitaria pisana, procedendo al contempo al rilascio dell'immobile attualmente utilizzato dagli uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele;

15) al fine di garantire il mantenimento del loro importante ruolo nell'alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della Toscana, è opportuno sostenere per l'annualità 2018 gli *ex* Istituti musicali pareggiati «Luigi Boccherini» di Lucca e «Rinaldo Franci» di Siena, nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione già avviatosi a livello nazionale;

16) è opportuno contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;

17) a seguito della chiusura per inagibilità che ospitava l'Istituto di istruzione superiore «M. Civitali e L.A. Paladini», è necessario sostenere la Provincia di Lucca per i costi relativi al trasloco degli arredi, al noleggio e all'installazione di moduli prefabbricati;

18) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva

la presente legge:

Art. 1.

*Collegio dei revisori ARTEA*  
*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), le parole: «e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei Fondi comunitari», sono sostituite dalle seguenti: «e che non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti o contributi a terzi».



2. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1999, le parole: «sugli aiuti comunitari», sono sostituite dalle seguenti: «sugli aiuti e contributi a terzi».

#### Art. 2.

##### *Gestione delle risorse finanziarie Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 60/1999*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) dai Fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo.».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, comma 1.».

3. Al comma 2-*ter* dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, le parole: «, lettera *a*).» sono soppresse.

4. Il comma 2-*quater* dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, è abrogato.

5. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, è sostituito dal seguente:

«3. L'ARTEA applica le norme in materia di tesoreria previste per gli organismi pagatori dalla legislazione nazionale.».

#### Art. 3.

##### *Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 60/1999.*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 60/1999, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis* (Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità ad ARTEA). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di Fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell'esercizio in cui sono state erogate.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti l'importo dell'anticipazione, la tipologia di Fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 1 "Servizi istituzionali,

generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.

5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

#### Art. 4.

##### *Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento dell'art. 6-*quater* nella legge regionale n. 28/2008.*

1. Dopo l'art. 6-*ter* della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.), è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater* (Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a.). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di Fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi intermedi, la Regione può concedere alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a. anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 30.000.000,00 annui.


2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di Sviluppo Toscana S.p.a. e scadono al termine dell'esercizio in cui sono state erogate.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti l'importo dell'anticipazione, la tipologia di Fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2018-2020.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».



## Art. 5.

*Termini di validità di graduatorie. Interpretazione autentica dell'art. 74-bis della legge regionale n. 1/2009*

1. In via di interpretazione autentica, l'art. 74-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) si interpreta nel senso di disporre la cessazione dell'efficacia delle sole graduatorie regionali approvate anteriormente alla data del 30 settembre 2003, ferma restando la vigenza, per effetto della normativa statale, di quelle approvate successivamente alla medesima data, delle quali è effettuata apposita ricognizione dalle competenti strutture rispettivamente della giunta e degli enti dipendenti.

## Art. 6.

*Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012*

1. Al comma 2-bis e al comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), la parola: «4.500.000,00», è sostituita dalla seguente: «2.000.000,00».

## Art. 7.

*Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «2018 al 2037», sono sostituite dalle seguenti: «2020 al 2039».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014, le parole: «ciascuno degli anni 2018 e 2019», sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», e le parole: «bilancio di previsione 2017-2019», sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020.».

3. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014, è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dal 2021 al 2039, si provvede con legge di bilancio.».

## Art. 8.

*Centomila orti in Toscana Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «di euro 1.300.000,00 per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1.364.988,73 per l'anno 2018».

2. Il comma 6-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 82/2015, è sostituito dal seguente:

«6-bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.364.988,73 per l'anno 2018, si fa fronte:

a) per l'anno 2017, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, secondo la seguente articolazione:

euro 1.210.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

euro 100.000,00 Titolo 1 «Spese correnti»;

b) per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, secondo la seguente articolazione:

euro 1.264.988,73 Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

euro 100.000,00 Titolo 1 «Spese correnti».».

## Art. 9.

*Interventi per il rilancio economico e culturale della Città di Pisa. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 82/2015.*

1. Dopo la lettera a-bis) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015, è inserita la seguente:

«a-ter) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;».

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015, le parole: «di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed», sono soppresse.

## Art. 10.


*Interventi sul Porto di Piombino Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015:

a) le parole: «3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019», sono sostituite dalle seguenti: «80.000,00 per l'anno 2018, euro 720.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022»;

b) dopo le parole: «rimborso degli oneri», sono inserite le seguenti: «di preammortamento e».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015, le parole: «3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «80.000,00 per l'anno 2018, euro 720.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020», e le parole: «, annualità 2019 e 2020», sono soppresse.



3. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015, è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio.»

Art. 11.

*Interventi sul Porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, le parole: «2018 al 2037», sono sostituite dalle seguenti: «2020 al 2039».

2. Al comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, la parola: «2018», è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «2016-2018, annualità 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2018-2020, annualità 2020.»

3. Al comma 4 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, le parole: «2019 e fino al 2037», sono sostituite dalle seguenti: «2021 e fino al 2039».

Art. 12.

*Nomina del Commissario. Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015, la parola: «settecentotrenta», è sostituita con la parola: «novecentodieci».

Art. 13.

*Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 40/2017.*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017), le parole: «di euro 2.500.000,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1.893.571,77».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2017, le parole: «euro 2.500.000,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.893.571,77».

Art. 14.

*Interventi straordinari a seguito degli eventi meteorologici a Livorno. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 53/2017.*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi

nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti), la parola: «1.900.000,00», è sostituita dalla seguente: «21.900.000,00».

Art. 15.

*Norma finanziaria*

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 53/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 53/2017, la parola: «1.900.000,00», è sostituita dalla seguente: «21.900.000,00».

Art. 16.

*Supporto all'attività di sorveglianza di cui alla legge regionale n. 30/2015 svolta dai comuni. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 77/2017.*

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola «140.000,00», è sostituita dalla seguente: «125.000,00».

Art. 17.

*Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 77/2017*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 77/2017, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 77/2017, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.»


Art. 18.

*Interventi contro la violenza di genere*

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017, dopo la parola: «somma», sono aggiunte le seguenti: «fino a un massimo».

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017, le parole: «pari ad», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di».



## Art. 19.

*Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 77/2017.*

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2017, è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2017, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.».

## Art. 20.

*Estensione del sistema tramviario della piana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017*

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017, è sostituita dalla seguente: «Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017, le parole: «della piana fiorentina verso Sesto Fiorentino», sono sostituite con le seguenti: «nell'area metropolitana fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli».

## Art. 21.

*Manutenzione rete ciclabile  
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017, la parola: «750.000,00», è sostituita dalla seguente: «150.000,00».

## Art. 22.

*Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio. Abrogazione dell'art. 17 della legge regionale n. 77/2017.*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 77/2017, è abrogato.

## Art. 23.

*Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 77/2017.*

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2017, la parola: «200.000,00», è sostituita dalla seguente: «350.000,00».

## Art. 24.

*Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 37/2018.*

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020), la parola: «850.000,00», è sostituita dalla seguente: «1.000.000,00».

## Art. 25.

*Adesione della Regione al Consorzio Metis  
Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 37/2018*

1. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/2018, la parola: «9.000,00», è sostituita dalla seguente: «9.038,00».

2. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 37/2018, la parola: «9.000,00», è sostituita dalla seguente: «9.038,00» e le parole: «02 "Segreteria generale"», sono sostituite dalle seguenti: «03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"».

## Art. 26.

*Contributi per la determinazione del battente. Abrogazione dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2018.*

1. L'art. 25 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014), è abrogato.

## Art. 27.


*Rendicontazione progetti finanziati con il Fondo per la montagna ai sensi del regolamento 26/R/2013*

1. I progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) si considerano validamente conclusi se realizzati entro il 31 dicembre 2018.

## Art. 28.

*Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana*

1. La giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in via Zamenhoff, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dall'immobile della Provincia di Pisa in via Vittorio Emanuele, previa



sottoscrizione di un accordo per la messa a disposizione, a titolo gratuito, del bene, della durata di dodici anni, in vigore del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà nella proprietà dell'AOU pisana.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si dà più corso alla cessione in uso per funzioni relativa all'immobile, già prevista dal punto 2.1. dell'allegato H alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015).

3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti nell'immobile di cui al punto 2.1. dell'allegato H alla legge regionale n. 16/2017, la gestione del suddetto bene è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'art. 8, comma 6-ter della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014). La giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Pisa a norma dell'accordo medesimo e, almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni, comunica alla Provincia la data del trasferimento.

4. La giunta regionale rimborsa all'ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell'effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita nell'allegato H della legge regionale n. 16/2017.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

#### Art. 29.

##### *Sostegno a due istituti superiori di studi musicali toscani*

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma di euro 280.000,00 per l'anno 2018 per sostenere l'Istituto superiore di studi musicali «Rinaldo Franci» di Siena e l'Istituto superiore di studi musicali «Luigi Boccherini» di Lucca.

2. Il contributo complessivo è così ripartito:

a) euro 130.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali «Rinaldo Franci»;

b) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali «Luigi Boccherini».

3. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

#### Art. 30.

##### *Contributo regionale alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino*

1. Al fine di contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, la giunta regionale è autorizzata:

a) a concedere un contributo straordinario in conto capitale dell'importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018;

b) a conferire al patrimonio disponibile della Fondazione il complesso immobiliare dell'ex Ospedale di Luco di Mugello, di proprietà della Regione Toscana, ubicato nel Comune di Borgo San Lorenzo.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.


#### Art. 31.

##### *Contributo straordinario in favore della Provincia di Lucca*

1. La giunta regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2018, per le spese sostenute per l'allestimento e il noleggio di moduli prefabbricati, nonché per il trasloco degli arredi e attrezzature per garantire l'attività didattica dell'Istituto di istruzione superiore «M. Civitali e L.A. Paladini».

2. Il responsabile della competente struttura della giunta provvede, a seguito di rendicontazione da parte della Provincia di Lucca, all'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.



## Art. 32.

*Contributo in favore della Provincia di Pistoia per l'attuazione di interventi urgenti relativi alla revisione speciale della Funivia Cutigliano-Doganaccia.*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di euro 100.000,00 alla Provincia di Pistoia per interventi urgenti relativi alla revisione speciale della Funivia Cutigliano-Doganaccia, quale anticipo rispetto al contributo previsto per la stessa finalità nell'accordo di programma firmato da Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna e Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con delibera della giunta regionale n. 1127/2017.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 nell'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

## Art. 33.

*Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara*

1. Al fine di portare a compimento i lavori sull'edificio scolastico di via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad euro 750.000, a valere sugli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

## Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 2018

*La Vicepresidente:* BARNI

*(Omissis).*

19R00047

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 69.

**Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Seconda variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 dicembre 2018, n. 56)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);


Visto il parere favorevole dal collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1) si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per incremento attività finanziarie intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 79/2017, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2) tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio;

3) per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*  
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - entrata) e nell'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2018	Pluriennale 2019	Pluriennale 2019
Entrata	0,00	21.135.447,75	21.135.447,75	40.000.000,00	40.000.000,00
Spesa	0,00	21.135.447,75	21.135.447,75	40.000.000,00	40.000.000,00

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018-2020*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - spesa).

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N. 79. (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020)

Art. 3.

*Sostituzione dell'allegato F della legge regionale n. 79/2017*

1. L'allegato F della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), recante l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese imprevedute, è sostituito dall'allegato F (Elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese imprevedute).

Art. 4.

*Inserimento dell'allegato G) della legge regionale n. 79/2017*

1. L'allegato G), recante «Elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i Fondi speciali», è inserito nella legge regionale n. 79/2017 come risulta dall'allegato G (Elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i Fondi speciali).

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 79/2017*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 79/2017, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 2018

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00048



LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 70.

**Disposizioni in merito all'organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. n. 79/2012 e alla l.r. n. 80/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 14 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti tramite intesa sancita il 18 settembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l'attuazione dell'art. 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 giugno 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole condizionato della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2018;

Considerato quanto segue:

1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza della necessità di ridefinire alcune modalità di svolgimento del diritto di voto per le elezioni del consorzio, in particolare per quanto attiene

alle deleghe e all'assegnazione dei seggi, sulla base del criterio maggioritario;

2. Si rende inoltre necessario ridefinire alcune funzioni degli organi del consorzio, in particolare del presidente, e della struttura operativa e tecnico amministrativa al fine di impartire indirizzi di natura organizzativa gestionale per l'attività del consorzio stesso e rafforzare con ciò la governance regionale sui consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 79/2012;

3. È opportuno inserire nella legge regionale la possibilità che la Regione e i consorzi di bonifica regionali possano stipulare convenzioni con i consorzi interregionali affinché questi ultimi svolgano le attività di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 79/2012, laddove non previste dalle proprie leggi regionali di riferimento, anche nelle parti di territorio toscano, al fine di garantire i medesimi standard di manutenzione assicurati dai consorzi di bonifica operanti nel territorio toscano;

4. È prevista l'introduzione del piano della qualità della prestazione organizzativa che consente di misurare gli obiettivi individuali del direttore del consorzio anche al fine di uniformare e coordinare il sistema di valutazione. Si prevede quindi l'introduzione dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), composto da soggetti esterni ai consorzi, che ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, presidiare il processo di valutazione dell'amministrazione nel suo complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione;

5. Viene modificato il sistema sanzionatorio della legge regionale n. 80/2015, ricalibrando gli importi minimi e massimi in rapporto all'entità delle violazioni compiute e in base all'esperienza applicativa;


6. Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale i consorzi non possono partecipare a società e ad altri enti, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

7. Si rende necessario disciplinare la possibilità per i consorzi di bonifica di realizzare interventi anche al di fuori dell'ambito del proprio comprensorio di riferimento in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili;

8. È stata introdotta la disciplina della gestione e del finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue;

9. La modifica della legge regionale n. 80/2015 si rende necessaria per prevedere la possibilità per la Regione di avvalersi dei comuni per l'esercizio di alcune funzioni in materia di difesa del suolo;

10. Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilità, per i comuni, di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio idrico, finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale e inserite all'interno del documento



operativo annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;

11. Si prevede l'entrata in vigore della legge anticipata, rispetto ai termini ordinari, al fine di renderla rapidamente operativa in considerazione delle numerose modifiche di natura organizzativa introdotte, in particolare l'esercizio di un generale potere d'indirizzo e controllo sui consorzi da parte della Regione oltre alla previsione di nuove funzioni in materia di difesa del suolo;

APPROVA  
la presente legge:

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 79 (NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 69/2008 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 91/1998. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1994)

#### Art. 1.

*Attività di bonifica. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) dopo le parole: «la regimazione dei corsi d'acqua naturali,» sono inserite le seguenti: «la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2012 è abrogato.

#### Art. 2.

*Opere di bonifica. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 79/2012*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 79/2012 dopo le parole: «fenomeni idrogeologici» sono inserite le seguenti: «finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico;»

2. Le lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 79/2012 sono abrogate.

#### Art. 3.

*Definizioni. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al numero 1) della lettera *b*), del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2012, la parola: «idrografico» è sostituita con le seguenti: «di gestione».

2. Al numero 2), della lettera *b*), del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2012, la parola: «idrografico» è sostituita con le seguenti: «di gestione».

3. Alla lettera *d*) del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2012, le parole: «in efficienza» sono soppresse.

4. Dopo la lettera *d*) del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2012, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.»

#### Art. 4.

*Catasto consortile.*

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «agenzie del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie delle entrate».

#### Art. 5.

*Diritto di voto. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «ad un voto» sono inserite le seguenti: «e non sono ammesse deleghe».

2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012, le parole: «al consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità definite dal regolamento».

3. I commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 sono abrogati.

4. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«*8-bis*. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 11, comma 5.»


5. Il comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.»

#### Art. 6.

*Svolgimento delle elezioni. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «da un numero» è inserita la seguente: «minimo». Dopo le parole: «nella sezione» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5».



## Art. 7.

*Scioglimento dell'assemblea consortile. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 79/2012*

1. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni».

## Art. 8.

*Presidente del consorzio. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 79/2012*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale.».

2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «confermato una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «eletto solo per due mandati».

3. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 79/2012 è abrogato.

## Art. 9.

*Funzioni del presidente del consorzio. Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Funzioni del presidente del consorzio*).

— 1. Il presidente del consorzio:

a) presiede e convoca l'assemblea consortile;

b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'art. 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26, comma 1;

c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;

d) valuta il direttore generale ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis;

e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea;

f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

2. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio:

a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;

b) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.».

## Art. 10.

*Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 79/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1-ter.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1-bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.».

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«1-quater. L'avviso di cui al comma 1-ter è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio.».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«5-bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è aggiunto il seguente:


«6-bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.».

## Art. 11.

*Cessazione dall'incarico di direttore generale. Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Cessazione dall'incarico di direttore generale*). — 1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente



della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 21-ter;
- e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.».

#### Art. 12.

*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 21-ter nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 21-bis della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione*). — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

- a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
- b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
- c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all'art. 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.».

#### Art. 13.

*Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV). Inserimento dell'art. 21-quater nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 21-ter della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 21-quater (*Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)*). — 1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I sei presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;


d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.».



## Art. 14.

*Funzioni regionali. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «la Regione:» è inserita la seguente lettera:

«0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;».

2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 è inserita la seguente:

«a-bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;».

## Art. 15.

*Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è inserita la seguente:

«a bis) supporto organizzativo all'OIV;».

2. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 le parole «in efficienza» sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012, è inserito il seguente:

«2-bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«2-ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 80/2015, nell'ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale.».

5. Dopo il comma 2-ter dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«2-quater. Le convenzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la legge regionale n. 80/2015.».

## Art. 16.

*Partecipazioni a società ed altri enti. Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Partecipazioni a società ed altri enti). — 1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.».

## Art. 17.

*Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 79/2012 la parola: «approva» è sostituita dalla seguente: «adotta».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 79/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 79/2012 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 23, comma 1, lettere c), d) ed f).».

## Art. 18.

*Piano delle attività di bonifica. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 26, della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all'art. 22, comma 2, lettera a-bis).».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli eventuali indirizzi e» e le parole: « lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a) e b)».



3. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 è abrogata.

#### Art. 19.

##### *Interventi urgenti. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 79/2012 dopo le parole: «medesime e in generale a persone e immobili.» sono inserite le seguenti: «Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio.»

2. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26».

#### Art. 20.

##### *Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali. Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 79/2012*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali*). — 1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:

*a*) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione dei sistemi artificiali;

*b*) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.

3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.

4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della legge regionale n. 80/2015 dalla Regione ai singoli utilizzatori.

8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.»

#### Art. 21.

##### *Contributo consortile. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 79/2012*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 79/2012 sono aggiunte le parole: «e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario».

#### Art. 22.

##### *Norma finanziaria. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 79/2012*

1. Al comma 1, dell'art. 47 della legge regionale n. 79/2012 le parole: «documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26».

#### Art. 23.

##### *Disposizione transitoria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7*

1. L'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 79/2012, così come modificato dall'art. 7 della presente legge, si applica anche ai procedimenti avviati ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 79/2012, alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano state ancora indette le elezioni.

2. Il termine di cui all'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 79/2012, così come modificato dall'art. 7 della presente legge, per i procedimenti di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015 N. 80 (NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI)

## Art. 24.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 80/2015*

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «all'art. 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2, comma 1,».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015 dopo le parole: «opere idrologiche» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 79/2012 e».

3. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012,» sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 legge regionale n. 80/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.».

## Art. 25.

*Documento operativo per la difesa del suolo. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 80/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 80/2015 la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «dicembre» e le parole «all'anno in corso» sono sostituite dalle parole «all'anno successivo».

2. La lettera *d*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 80/2015 è sostituita dalla seguente:

«*d*) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d'intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 80/2015 è inserita la seguente:

«*d-bis*) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'art. 3-bis;».

4. Dopo la lettera *e*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 80/2015 è inserita la seguente:

«*e-bis*) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche;».

5. Al comma 12 dell'art. 2 della legge regionale n. 80/2015 dopo le parole: «acquisite al demanio» è aggiunta la seguente: «regionale».

## Art. 26.

*Conferenza per la difesa del suolo. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 80/2015*

1. Il comma 1, lettera *d*) dell'art. 4 della legge regionale n. 80/2015 è abrogato.

## Art. 27.

*Sanzioni. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «da euro 1.000,00 a euro 6.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300,00 a euro 3.000,00».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «a euro 12.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20.000,00».

## Art. 28.

*Sanzioni. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 80/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «da euro 1.000,00» sono sostituite con le seguenti: «da euro 600,00».

## Art. 29.

*Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «all'anno in corso» sono sostituite con le seguenti: «all'anno successivo».

## Art. 30.


*Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 80/2015*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 80/2015 la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «dicembre» e le parole «all'anno in corso» sono sostituite dalle parole «all'anno successivo».

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 80/2015 le parole «128 del decreto legislativo n. 163/2006» sono sostituite con le seguenti «21 del decreto legislativo n. 50/2016».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 80/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b*) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale;».



4. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 80/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:

a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell'arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;

b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardano un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 80/2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.».

#### Art. 31.

*Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera e). Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 80/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 80/2015 le parole «comma 2» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 80/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera e), è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.».

#### Art. 32.

*Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 80/2015*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Direttive per la conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua). — 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.

3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le «Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica» approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio regionale della Regione Toscana.».

#### Art. 33.

*Abrogazioni. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 80/2015*

1. L'art. 26 della legge regionale n. 80/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Abrogazioni). — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.

2. Gli articoli 2, 2-bis, 6-bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della legge regionale n. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006.».

#### Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2018

ROSSI

(Omissis).

19R00049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 71/R.

**Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell'Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018)*

LA GIUNTA REGIONALE  
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;



Visto l'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 6 settembre 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo dell'art. 17 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1028 del 18 settembre 2018;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Ambiente, mobilità, infrastrutture», espresso nella seduta del 6 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1394;

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario recepire le finalità ed i contenuti dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012, disciplinando su tutto il territorio regionale, con carattere di omogeneità, lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica toscani;

2. è, in particolare, necessario stabilire in maniera puntuale le tempistiche per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e garantire una completa e corretta informazione nei confronti dei consorziati, in merito alle procedure e modalità da seguire per esercitare il diritto di voto;

3. si deve dare, altresì, attuazione all'art. 10, comma 9 della legge regionale n. 79/2012, che prevede che il consorzio di bonifica, tramite un decreto del Presidente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunichi agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utili;

4. è necessario, pertanto, stabilire tutte le operazioni e le relative tempistiche, preliminari alle operazioni elettorali, gestite dall'ufficio elettorale temporaneo, che viene appositamente costituito. L'ufficio elettorale decide sull'ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi, decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto;

5. è, inoltre, necessario prevedere le modalità con cui gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare le liste di candidati nella sezione di appartenenza, in coerenza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 79/2012;

6. è infine, competenza del regolamento dettagliare i titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto per le proprietà in comunione e le modalità per la composizione dei seggi elettorali e la loro distribuzione sul terri-

torio, fino al completamento delle operazioni elettorali ed alla designazione degli eletti;

7. al fine di poter consentire l'individuazione di una data unica in cui possano svolgersi le elezioni delle assemblee consortili, si rende necessario individuare un arco temporale ampio, compreso tra centoventesimo giorno antecedente la scadenza dell'assemblea e il giorno precedente la scadenza del termine sopra richiamato, in cui indire le elezioni;

8. si definisce inoltre che le elezioni possono aver luogo nelle date individuate nel decreto a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato;

SI APPROVA  
il presente regolamento:

*Sezione I*  
ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA, DEL PRESIDENTE  
E VICE PRESIDENTE

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili.

2. Al fine di promuovere la partecipazione al voto, i consorzi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 7, della legge regionale n. 79/2012, procedono alla gestione delle operazioni elettorali in forma associata predisponendo, in particolare, un sito istituzionale contenente le informazioni e i servizi utili ad agevolare la partecipazione al voto e un database on line al fine di permettere agli elettori di votare in qualunque seggio del comprensorio agevolando l'accesso e la registrazione al voto.


3. Il sito internet unico di cui al comma 2 non ha funzione di pubblicità legale né di albo on line.

4. A fine di cui al comma 2, i presidenti dei sei consorzi definiscono mediante intesa le modalità di gestione associata di cui al comma 1.

Art. 2.

*Diritto di voto*

1. Il corpo elettorale è costituito da tutti i consorziati di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994).



2. Sono consorziati i proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuzione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della legge regionale n. 79/2012.

3. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto, nel rispetto e con le modalità di quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 della legge regionale n. 79/2012. Non sono ammesse deleghe.

4. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

5. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di immobili in suo possesso inseriti nel perimetro di contribuzione.

### Art. 3.

#### *Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori i consorziati che godono dei diritti civili iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

3. Sono eleggibili a membri dell'assemblea i consorziati, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche che godono dei diritti civili e che non si trovino in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter* della legge regionale n. 79/2012.

### Art. 4.

#### *Decreto di indizione*

1. Le elezioni per la nuova assemblea consortile sono indette con decreto del presidente del consorzio a decorrere dal centovesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 e non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del termine sopra richiamato, e hanno luogo, nelle date individuate nel decreto, a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato.

2. Nel caso di cessazione anticipata dell'assemblea consortile le elezioni hanno luogo entro centottanta giorni dalla cessazione stessa, fatto salvo quanto disposto all'art. 16, comma 5 della legge regionale n. 79/2012.

3. Il decreto di indizione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni, la durata e gli orari di apertura dei seggi elettorali.

4. Le operazioni elettorali possono avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi.

5. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio del consorzio di bonifica.

6. Del decreto di indizione è data notizia ai sensi dell'art. 10, commi 9 e 10 della legge regionale n. 79/2012 mediante manifesto da pubblicarsi nell'albo consortile, nei territori dei comuni interessati e nel sito istituzionale di cui all'art. 1.

### Art. 5.

#### *Costituzione dell'ufficio elettorale temporaneo*

1. Il presidente del consorzio con l'atto di indizione delle elezioni costituisce un ufficio elettorale temporaneo dedicato allo svolgimento delle operazioni elettorali, ubicato presso la sede legale dell'ente e composto esclusivamente da funzionari consorziali.

2. L'ufficio di cui al comma 1 è composto da tre funzionari, di cui uno con funzioni di segretario dell'ufficio stesso, e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) decide sull'ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché sull'assegnazione dei seggi;

b) proclama gli eletti;

c) decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività propedeutiche al voto, tra cui elaborazioni catastali, predisposizione di servizi informatici, attivazione dello sportello al pubblico, call center.

3. L'ufficio ha anche il compito di fornire ai consorziati assistenza e informazioni inerenti le procedure elettorali.

### Art. 6.

#### *Sezioni elettorali*

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 79/2012 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque.

### Art. 7.

#### *Determinazione del complessivo carico contributivo*


1. Fatto salvo quanto previsto per i legali rappresentanti delle persone giuridiche, ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto del consorzio, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero degli immobili in suo possesso. Al fine di individuare la sezione di appartenenza di ciascun consorziato sono sommati tutti i contributi consortili relativi agli immobili di proprietà o in possesso, anche siti in comuni diversi all'interno dello stesso ambito territoriale del consorzio.

2. Per le proprietà in comunione, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 4 della legge regionale n. 79/2012, il diritto di voto è esercitato unicamente:

a) dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento;

b) nel caso in cui non sussista un cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento, dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio entro il termine di cui all'art. 10, comma 1; la dichiarazione è effettuata sulla base del modello di cui all'Allegato 1 del presente regolamento;

c) in caso di mancata individuazione ai sensi della lettera b), il diritto di voto è esercitato dal cointestatario



titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa, o in caso di quote paritarie dal primo intestatario della proprietà iscritta nel catasto consortile.

3. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b*) entro il termine di cui all'art. 10, comma 1 equivale alla mancata individuazione del titolare del diritto di voto ai sensi del comma 2, lettera *b*) e il titolare del diritto di voto è individuato ai sensi del comma 2, lettera *c*).

4. Qualora il soggetto titolare del diritto di voto per le proprietà in comunione così come individuato ai sensi del comma 2 sia titolare anche di altri immobili o terreni all'interno del medesimo consorzio in proprietà esclusiva o in altra comunione esercita il diritto di voto una sola volta. Al fine di individuare la sezione di appartenenza sono sommati i carichi contributivi di tutte le proprietà per cui il soggetto è chiamato ad esercitare il voto; a tal fine la dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b*), è inviata al consorzio entro il termine di cui all'art. 10, comma 1.

5. Per le persone giuridiche, minori e interdetti il soggetto titolare del diritto di voto è individuato secondo quanto stabilito e dall'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 79/2012.

6. I legali rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari. Per le persone giuridiche l'iscrizione viene fatta sommando i contributi consortili relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica all'interno dell'ambito territoriale del consorzio; sono esclusi dal cumulo gli immobili appartenenti a titolo personale o quale partecipante a comunione, del rappresentante della persona giuridica.

#### Art. 8.

##### *Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto*

1. Il presidente di ciascun consorzio approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione.

2. Il data base relativo al contributo consortile dell'anno che precede quello di indizione delle elezioni, costituisce la base informativa sulla quale è predisposto l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. L'elenco contiene, per ciascun avente diritto al voto:

*a*) le generalità, luogo e data di nascita;

*b*) per le persone giuridiche la denominazione, ragione sociale e sede;

*c*) sezione elettorale di appartenenza e seggio di riferimento per l'esercizio del diritto di voto.

3. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è pubblicato, oltre che nell'albo consortile online, anche nell'albo pretorio online dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio di riferimento per quindici giorni consecutivi e depositato su supporto informatico, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio e dei comuni di cui sopra.

4. Del deposito dell'elenco provvisorio ne viene data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due

quotidiani locali e nell'albo pretorio on line dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio, nonché mediante eventuali pubbliche affissioni nei comuni medesimi. L'avviso indica le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.

#### Art. 9.

##### *Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco*

1. Contro l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 3. Le istanze presentate entro il suddetto termine perentorio sono ritenute inammissibili.

2. Il presidente entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni all'elenco che saranno comunicate ai ricorrenti. Entro tale termine sono effettuate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali verificate dagli uffici consortili.

#### Art. 10.

##### *Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*

1. Il presidente approva, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 comma 2, l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, lo deposita presso gli uffici consortili e istituisce tre sezioni elettorali ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 79/2012.


2. Le sezioni elettorali sono costituite suddividendo gli aventi diritto al voto di cui all'elenco definitivo in modo tale che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo.

3. Il carico contributivo è ottenuto ordinando gli aventi diritto al voto per carico contributivo crescente e, a parità di carico contributivo, per ordine alfabetico.

4. Nel caso in cui successivamente al termine di cui al comma 1 sia individuato un errore nella formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e nell'individuazione dei soggetti titolari del diritto di voto, il consorzio legittimo esercita comunque il diritto di voto nella sezione in cui era iscritto il consorzio erroneamente inserito nell'elenco. Nell'ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta previa scelta della sezione elettorale.

5. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, sulla base dell'elenco definitivo, sono compilati le liste degli aventi diritto al voto per seggio, in ordine alfabetico.

6. Le liste degli aventi diritto al voto sono pubblicate sul sito istituzionale del consorzio nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, e riportano unicamente il nome e cognome dell'avente diritto al voto e sezione elettorale di appartenenza.



7. L'ufficio elettorale temporaneo può fornire sistemi di interrogazione on-line dal quale l'avente diritto al voto accede alle informazioni relative alla propria posizione.

8. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, su supporto informatico, è messo a disposizione dei seggi elettorali per la registrazione univoca degli elettori.

#### Art. 11.

##### *Formazione e delle liste*

1. Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare, con le modalità di cui al comma 2, liste di candidati nella sezione di appartenenza scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi della stessa sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste dei candidati sono predisposte sulla base dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto approvato ai sensi dell'art. 10, comma 1 e non si tiene conto degli eventuali aggiornamenti successivi finalizzati all'esercizio del diritto di voto.

2. Per la presentazione, ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione, in alternativa:

a) per la terza sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a sessanta;

b) per la seconda sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a centoventi;

c) per prima sezione da un numero di aventi diritto al voto della sezione medesima non inferiore a centottanta.

3. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità comprende un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a dieci. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

4. Qualora in una o più sezione non sono presentate liste entro la scadenza di cui all'art. 12, comma 2, sono ammissibili singole candidature, se presentate dal numero di aventi diritto al voto di cui al comma 2.

5. Ciascuna lista è corredata di nome ed eventuale simbolo. In caso di omonimie o di simboli uguali o aventi caratteristiche atte a generare confusione nell'identificazione delle varie liste, il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo o suo funzionario delegato ne chiede la modifica tenendo conto dell'ordine di presentazione delle liste.

6. Liste di differenti sezioni possono avere lo stesso nome ed eventuale stesso simbolo.

7. È possibile il collegamento tra liste di differenti sezioni a condizione che rechino stesso nome, simbolo e programma.

8. Al fine di favorire un'adeguata rappresentanza di genere, le liste dei candidati per ciascuna sezione sono composte preferibilmente:

a) con candidati di due generi diversi in modo tale da non superare i 2/3 dei candidati dello stesso genere;

b) nel caso di cui alla lettera a) in ordine alternato fino alla concorrenza dei generi stessi.

#### Art. 12.

##### *Modalità di presentazione delle liste*

1. Le liste dei candidati sono presentate presso l'ufficio elettorale temporaneo in duplice copia, di cui una copia firmata con indicazione del giorno e dell'ora di ricezione costituisce ricevuta.

2. La consegna delle liste avviene fra le ore 9,00 e le ore 13,00 dei giorni compresi fra il 33° ed il 29° antecedenti la data di svolgimento delle elezioni.

3. Insieme alle liste dei candidati o alle singole candidature sono presentati:

a) gli atti di accettazione delle candidature accompagnati da una autocertificazione dei candidati di non ricadere nei casi di ineleggibilità, incandidabilità di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter* della legge regionale n. 79/2012;

b) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;

c) la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di aventi diritto al voto di cui al comma 2 dell'art. 11.

4. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori della lista sono autenticate con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o nelle restanti forme previste dalla legge.

5. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di candidati.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

7. Il primo firmatario di ciascuna lista o il rappresentante di lista indicato, fornisce all'atto di presentazione della lista, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito cui inviare le comunicazioni.

#### Art. 13.

##### *Ammissione e ricorsi delle liste*


1. L'ufficio elettorale temporaneo verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste verificando la correttezza dei termini di presentazione delle liste e del numero e della validità delle firme dei sottoscrittori.

2. Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

3. Successivamente alla verifiche di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio elettorale temporaneo procede all'eventuale cancellazione di candidature per le quali non sussistono le condizioni di ammissibilità. In particolare, l'ufficio:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione della candidatura o per i quali tale dichiarazione di accettazione non risulti valida o completa;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;



c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che risultino compresi in altra lista già presentata nelle sezioni elettorali;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'art. 10 ed esclude le liste non conformi.

4. Nel caso in cui l'ufficio elettorale temporaneo proceda all'esclusione di una candidatura, viene nuovamente verificata a sussistenza delle condizioni di cui alla lettera d). Se, dopo tale verifica, l'esclusione di una o più candidature comporta il venir meno di tali condizioni di ammissibilità della lista per mancanza del numero minimo di candidati, l'intera lista è esclusa dalla consultazione elettorale.

5. Qualora le liste presentate non raggiungano, a seguito dei controlli di cui al comma 3, il numero minimo di candidati di cui all'art. 10, comma 2, le stesse possono essere trasformate in singole candidature ai sensi dell'art. 10, comma 2. Le singole candidature sono presentate dagli aventi diritto al voto che hanno sostenuto la lista esclusa.

6. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle candidature o esclusione delle liste e delle firme ricorrenti in più di una lista, sono comunicate, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista o al rappresentante della lista.

#### Art. 14.

##### *Ricorso avverso l'accettazione delle liste*

1. Avverso le determinazioni di cui all'art. 13, comma 6 possono essere presentati reclami entro il quinto giorno lavorativo dalla data di comunicazione delle determinazioni stesse.

2. Il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo decide entro il decimo giorno lavorativo dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione motivata al primo firmatario di ciascuna lista che ha presentato il reclamo o al rappresentante di lista indicato.

3. Qualora vengano presentate liste che contengono errori materiali e non sostanziali le liste potranno essere perfezionate, a pena di esclusione, su richiesta del responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo, comunicata entro del decimo giorno dalla data di ricevimento delle stesse.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'integrazione della lista è presentata all'ufficio elettorale temporaneo, a pena di inammissibilità, entro due giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 medesimo.

#### Art. 15.

##### *Schede elettorali*

1. L'ufficio elettorale temporaneo scaduti i termini di cui all'art. 13, commi 1 e 2:

a) effettua il sorteggio al fine di determinare l'ordine delle liste definitive assegnando un numero progressivo a ciascuna lista;

b) procede alla stampa delle schede.

2. Al fine di agevolare le operazioni di voto, le schede per le tre sezioni elettorali possono essere anche di colore diverso.

3. Il fac-simile della scheda è depositato presso ogni seggio.

#### Art. 16.

##### *Titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto*

1. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 79/2012.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

3. Le attribuzioni a ciascun consorziato di cui all'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 79/2012 anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare dei diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. I nominativi dei soggetti di cui al presente comma sono comunicati dal proprietario al consorzio al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile entro il termine per l'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Successivamente all'approvazione dell'elenco definitivo non sono ammesse modifiche dello stesso e il diritto di voto è esercitato dal proprietario.

4. I titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto nei casi di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 possono essere presentati direttamente al seggio il giorno della votazione.

5. La dichiarazione di cui all'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 79/2012, è presentata, anche con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, all'Ufficio elettorale temporaneo entro il termine per l'approvazione dell'elenco definitivo di cui all'art. 10, comma 1.

6. Per la rappresentanza dei minori è necessario produrre: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di rappresentanza legale e l'autocertificazione della propria qualità.

7. Per la rappresentanza degli interdetti è necessario produrre: provvedimento di nomina del tutore o curatore e l'autocertificazione della propria qualità.

8. Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all'amministrazione giudiziaria è necessario produrre: documentazione che attesti la qualità di curatore o di amministratore e l'autocertificazione della propria qualità.

9. Per la rappresentanza delle comunioni è necessario produrre: una dichiarazione congiunta firmata dai titolari della maggioranza delle quote di attribuzione della rappresentanza ad uno di loro.

10. In caso di iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l'affittuario o con il conduttore è necessario produrre: dichiarazione congiunta firmata dal proprietario e dal titolare di un diritto reale, dall'affittuario o dal conduttore che indichi chi di loro eserciterà il diritto di voto.



11. Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario produrre, oltre al documento d'identità del legale rappresentante e visura camerale o visura o certificato dell'anagrafe tributaria o verbale del consiglio di amministrazione.

12. Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento.

13. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un consorzio iscritto negli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto si procede come segue:

a) nel caso in cui il defunto è unico intestatario o cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% (art. 10, comma 2, legge regionale n. 79/2012) l'esercizio del diritto di voto dell'erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) qualora gli eredi siano più di uno e si sia costituita una comunione ereditaria oppure nel caso in cui il defunto non sia stato l'unico intestatario o non sia stato cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50%, il rappresentante della comunione è individuato secondo le regole della comunione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 79/2012. In tal caso l'esercizio del diritto di voto dell'erede è subordinato al deposito, al seggio, di copia della dichiarazione di successione o autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatta salva l'eventuale delega trasmessa nei termini di cui all'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 79/2012.

14. In caso di compravendita di immobili successivamente all'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, l'esercizio del diritto di voto è esercitato dal nuovo proprietario ed è subordinato al deposito, al seggio, di autocertificazione del proprio stato ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

15. Il consorzio legittimato esercita il diritto di voto nella sezione in cui è iscritto il consorzio a cui è subentrato nell'acquisizione dell'immobile. Nell'ipotesi in cui lo stesso sia già iscritto nella medesima o in altra sezione elettorale può esercitare il diritto di voto una sola volta, previa scelta della sezione elettorale.

16. Nell'ipotesi di cui ai commi 4, 13 e 14 non si procede alla rideterminazione delle sezioni elettorali.

#### Art. 17.

##### *Comunicazione agli aventi diritto al voto*

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 9 della legge regionale n. 79/2012, al fine di promuovere la massima partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, informa, con le modalità ritenute più idonee, gli aventi diritto al voto circa la data di svolgimento delle stesse con l'indicazione delle sedi dei seggi ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

#### Art. 18.

##### *Validità del voto*

1. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

3. Ogni iscritto nelle liste elettorali di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli viene consegnata una sola scheda relativa alla sezione nella quale risulta iscritto. I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano, e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.

4. L'elettore può esprimere una preferenza di candidati appartenenti alla medesima lista, mediante apposizione di un segno sul nome del candidato prescelto.

5. Quando il voto è attribuito tracciando un segno solo sul nome del singolo candidato e non anche sulla lista, si attribuisce comunque un voto alla lista a cui appartiene il candidato prescelto, oltre che assegnare il voto di preferenza.

6. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

#### Art. 19.

##### *Assegnazione dei seggi*

1. I seggi sono assegnati secondo a quanto disposto dall'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 79/2012, ai sensi del quale ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque.


2. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati quattro dei cinque seggi spettanti a ciascuna sezione.

3. Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore è assegnato il rimanente seggio.

4. All'interno di ciascuna lista sono eletti, nell'ordine, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato o, a parità di importo, il candidato più giovane.

5. In caso di parità di voti di lista i quattro seggi sono assegnati alla lista con i candidati che hanno ottenuto in totale il maggior numero di preferenze.

6. Nel caso che venga presentata una sola lista, all'interno di ogni sezione, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi mancanti, si procede scorrendo, la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa.



7. Nel caso che non sia presentata alcuna lista sono eletti i candidati singoli maggiormente votati, all'interno di ogni sezione.

#### Art. 20.

##### *Composizione dei seggi elettorali e distribuzione sul territorio*

1. Il seggio elettorale è composto da due componenti: un presidente e un segretario che assume le funzioni di vicepresidente.

2. I componenti del seggio sono nominati dal presidente del consorzio, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni e sono selezionati dalle liste degli scrutatori dei comuni facenti parte del comprensorio di bonifica ovvero tra coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'ufficio elettorale temporaneo nomina i supplenti, nella misura almeno di uno ogni tre seggi. I supplenti sono retribuiti:

a) con l'intero compenso di cui al comma 6, solo ove chiamati a sostituire i membri effettivi;

b) nella misura del 30%, se non chiamati a sostituire i membri effettivi.

Il presidente del consorzio può inoltre selezionare un componente, dei due previsti per ciascun seggio, tra il personale del consorzio e dei comuni, ai quali spetta il solo compenso di cui al comma 6.

4. I sottoscrittori ed i candidati delle liste ammesse al voto sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

5. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio sono presenti i due componenti del seggio stesso.

6. Ai componenti del seggio spetta un compenso onnicomprensivo, stabilito dal presidente del consorzio, avendo come limite massimo l'importo previsto per gli scrutatori ed i presidenti per le ultime elezioni amministrative svolte.

7. I componenti di seggio sono tenuti a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad assumere l'incarico al fine di provvedere immediatamente alle relative sostituzioni.

8. Nel caso in cui il componente del seggio non si presenti all'apertura dello stesso, il presidente del seggio avverte immediatamente l'ufficio temporaneo elettorale, che provvede a sostituirlo scegliendo tra i componenti supplenti. Nel caso in cui il presidente non si presenti, assume la carica il più anziano dei due componenti.

9. Il Consorzio stabilisce d'intesa con la Regione, al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consorziali, il numero e la distribuzione dei seggi, tenendo conto della distribuzione degli aventi diritto e delle particolarità geografiche del territorio, ovvero, definisce il numero e la distribuzione dei seggi come di seguito indicato:

a) almeno un seggio elettorale, nei comuni fino a 15.000 abitanti;

b) almeno due seggi elettorali, nei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.

10. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è consentito tenuto conto della distribuzione degli aventi diritto, l'accorpamento di più seggi.

11. Per lo svolgimento delle operazioni di voto sono e allestiti, in ciascuna delle sedi dei consorzi, seggi elettorali anche con funzioni di coordinamento ed informazione per tutti i seggi distribuiti sul territorio.

#### Art. 21.

##### *Riunione informativa*

1. L'ufficio elettorale temporaneo, nelle settimane antecedenti il giorno stabilito per la votazione, organizza incontri, rivolti a tutti i componenti dei seggi elettorali, finalizzati a fornire le informazioni e agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

#### Art. 22.

##### *Preparazione e insediamento del seggio*

1. L'ufficio elettorale temporaneo, predispone tutto il materiale necessario per i seggi, organizza il supporto ai seggi medesimi.

2. Il presidente di seggio compie, coadiuvato dal segretario, tutte le operazioni elettorali ed in particolare:

a) riceve tutto il materiale occorrente;

b) è responsabile della sigillatura delle urne;

c) provvede alla nomina del segretario eventualmente assente;

d) sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale;

e) garantisce una presenza di due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale. Allo scopo di garantire la regolare ed ordinata esecuzione delle operazioni elettorali, il presidente adotta i provvedimenti ritenuti fondamentali, potendo altresì richiedere, se necessario, l'intervento della Forza pubblica;

f) decide, udito in ogni caso il parere del segretario, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati;

g) è responsabile della consegna dei plichi contenenti i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali del proprio seggio;

h) al termine delle operazioni di voto, consegna i plichi contenenti le schede votate, i verbali, le schede non votate e tutto il materiale del seggio all'ufficio elettorale temporaneo;

i) il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Provvede alla compilazione del verbale.

3. Lo svolgimento delle operazioni elettorali può essere effettuato anche con supporto ed assistenza di tipo informatico. In tal caso, il presidente del consorzio, attraverso l'ufficio elettorale temporaneo prevede la dotazione dei seggi di PC, stampante e connessione web per la registrazione delle operazioni di voto.



4. In caso di assistenza informatica alle operazioni di voto la stampa della scheda elettorale, disponibile al seggio in formato digitale non editabile può essere effettuata direttamente al seggio. Le schede stampate conformi al fac - simile approvato dal responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo sono viste da almeno un componente del seggio.

5. Per ciascuna lista possono essere designati rappresentanti di lista, la designazione deve avvenire in forma scritta e l'autenticazione delle firme è redatta con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le designazioni possono essere consegnate all'ufficio elettorale il giorno antecedente il giorno di votazione oppure gli stessi rappresentanti possono accreditarsi presso il presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, muniti di documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di una fotografia e designazione dell'incarico.

6. Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale, alle votazioni e allo scrutinio finale, può esibire un simbolo della lista di appartenenza e tenere copia dei registri elettorali, può annotare il numero degli elettori che si presentano a votare ma, per la legge sulla riservatezza dei dati personali, non può compilare elenchi delle persone che non si presentano al voto, né l'identità dei votanti. Durante lo scrutinio, ha potere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, non ha però diritto di veto in merito alla validità o nullità delle schede elettorali scrutinate.

#### Art. 23.

##### *Elettori*

1. Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio, oltre ai dipendenti del Consorzio, ai rappresentanti di lista o altro personale appositamente adibito.

2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3. I diversamente abili o gli affetti da grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda si accerterà con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: «ha votato con l'assistenza del sig. ....».

#### Art. 24.

##### *Identificazione dell'elettore*

1. L'elettore che si presenta a votare è innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire:

a) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposito campo di identificazione del database elettorale, ove presente, o della lista dei votanti, andranno indicati gli estremi del documento;

b) da parte di uno dei componenti del seggio, in tal caso l'identificazione si opera con la spunta nell'apposito campo del database elettorale o con relativa annotazione sulla lista dei votanti.

2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

#### Art. 25.

##### *Operazioni di votazione*

1. Il presidente, una volta identificato l'elettore e accertato il diritto all'esercizio del voto, gli consegna la scheda vista da almeno uno dei componenti del seggio, corrispondente alla sezione nella quale risulta iscritto.

2. Consegna altresì al votante la matita e lo invita a recarsi in cabina onde esercitare il diritto di voto e, se richiesto, fornirà spiegazioni riguardanti il modo di esprimere il voto.


3. Il votante, espresso il voto, piega e chiude la scheda, consegnandola, insieme alla matita, al presidente, il quale dopo essersi accertato che la scheda sia quella precedentemente assegnata, la introduce nell'urna relativa alla sezione di appartenenza.

4. Nel contempo un componente del seggio che ha riscontrato il numero d'ordine d'iscrizione e la sezione dell'elettore, appone la spunta nell'apposito campo del database elettorale o della lista dei votanti.

5. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

7. Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che viene annullata - e sia riammesso a votare solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.



8. Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

9. L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata, il presidente consegna un'altra da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione relativa alla consegna di una seconda scheda, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore.

#### Art. 26.

##### *Operazioni preliminari allo scrutinio*

1. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa.

2. Le schede non utilizzate, previo scrutinio numerico, sono raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

3. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procede all'accertamento del numero dei votanti che trascrive sui verbali.

4. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

#### Art. 27.

##### *Operazioni di scrutinio*

1. Il presidente, assistito dal segretario, effettua lo spoglio delle schede. I rappresentanti di lista, identificati presso il seggio ai sensi dell'art. 22, comma 6, possono assistere allo spoglio e possono esprimere pareri sulla validità dei singoli voti.

2. Terminato lo spoglio, il presidente redige apposito verbale e sigilla le schede secondo le istruzioni ricevute insieme al materiale del seggio. Il presidente del seggio provvede a far trasportare i plichi con le schede e i verbali presso la sede dell'ufficio elettorale.

3. Lo scrutinio delle schede è pubblico e può assistervi chiunque a patto di non recare intralcio e disturbo alle operazioni di spoglio. Il presidente può allontanare chi deliberatamente tiene comportamenti atti a rallentare o ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni.

#### Art. 28.

##### *Schede corrispondenti a voti contestati*

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente, sentito il segretario.

2. I voti contestati sono indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, le relative decisioni del presidente sono riportate nel verbale.

#### Art. 29.

##### *Validità delle elezioni*

1. Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

#### Art. 30.

##### *Proclamazione degli eletti e reclami*

1. L'ufficio elettorale temporaneo sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti.

2. Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo all'ufficio elettorale temporaneo entro dieci giorni dalla data della proclamazione.

3. Il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo, non oltre quindici giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti decide su eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.

4. L'ufficio elettorale temporaneo, entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, invia agli interessati per raccomandata A/R o posta elettronica certificata la comunicazione della loro elezione e richiede loro una comunicazione circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.


5. I candidati eletti inviano, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, per raccomandata A/R, posta elettronica o consegnandola alla sede dell'ufficio elettorale, l'accettazione dell'elezione e la documentazione richiesta. In assenza di risposta o in caso di diniego dell'accettazione dell'elezione, il responsabile dell'ufficio elettorale temporaneo procede ad inviare analogha comunicazione agli altri candidati nell'ordine di preferenze ricevute.

#### Art. 31.

##### *Elezione dell'ufficio di presidenza*

1. L'assemblea come primo atto provvede alla convalida degli eletti di cui all'art. 35 e successivamente ad eleggere a maggioranza assoluta tra i propri membri i componenti dell'ufficio di presidenza. Il presidente e il vicepresidente dell'assemblea sono eletti tra i membri di cui alla lettera a) commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012.

2. A seguito dell'elezione i membri dell'ufficio di presidenza procedono all'accettazione della carica. La comunicazione in ordine all'accettazione è comunicata all'assemblea del consorzio entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di elezione alle suddette cariche. L'avviso relativo all'elezione nelle cariche consortili è inviato ai soggetti interessati entro due giorni dalla votazione. In caso di mancata accettazione si procederà a nuova elezione.



3. I membri eletti possono esprimere direttamente in seno all'assemblea l'accettazione alla carica consortile. In tal caso il verbale della seduta dovrà darne atto e non si dovrà procedere all'invio dell'avviso, né alla comunicazione dell'accettazione della carica da parte dei soggetti interessati.

4. I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui all'art. 37.

5. Il presidente del consorzio può essere confermato una sola volta.

#### Art. 32.

##### *Perfezionamento dell'accettazione della carica consortile*

1. L'accettazione della carica dei membri dell'ufficio di presidenza si perfeziona a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2 comunicata dall'assemblea del consorzio ai soggetti interessati.

2. L'assemblea verifica che il presidente e il vicepresidente eletti non si trovino in una causa di incompatibilità o inconferibilità ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

3. I componenti dell'ufficio di presidenza entrano in carica a seguito dell'accettazione della propria carica con le modalità di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 16, e della comunicazione da parte dell'assemblea dell'esito positivo della verifica di cui al comma 2.

4. I componenti dell'ufficio di presidenza cessano dalla loro carica ai sensi dell'art. 31, comma 3.

#### Sezione II

##### DURATA E CESSAZIONE DALLE CARICHE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

#### Art. 33.

##### *Durata e cessazione delle cariche dei membri dell'assemblea consortile*

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 gli organi del consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I subentranti restano in carica per il periodo rimanente.

2. Chi ha ricoperto per un mandato la carica di presidente e di revisore del consorzio è rieleggibile soltanto una volta per la medesima carica secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 e dall'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 79/2012.

3. I membri dell'assemblea eletti ai sensi della lettera a), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni nella prima seduta della nuova assemblea e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.

4. L'assemblea è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti di cui alla lettera a), dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012. I membri eletti si insediano nella prima seduta della nuova assemblea consortile.

5. I cinque anni di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 per l'assemblea consortile decorrono dall'insediamento dei membri eletti di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile.

6. I membri dell'assemblea eletti di cui alla lettera a), dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012, il presidente e il vice presidente cessano dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

7. Al membro dell'assemblea eletto ai sensi della lettera a) commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 che per qualsiasi motivo cessa dalla carica, subentra, nell'ordine, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all'interno della lista di appartenenza. In assenza di preferenze si procede scorrendo la lista partendo dal candidato successivo a quello da sostituire.


8. Qualora non sia possibile procedere nello scorrimento nella lista di appartenenza subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non elette.

9. Nei casi di cui al comma 5 qualora il subentro ai sensi del medesimo comma non sia possibile, l'assemblea esercita le proprie funzioni con i membri proclamati in carica fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 8 della legge regionale n. 79/2012.

10. Qualora il numero dei membri dell'assemblea proclamati eletti o comunque in carica sia inferiore a due terzi del numero previsto dall'art. 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 79/2012, il presidente convoca entro sei mesi il corpo elettorale per la sostituzione dell'intera assemblea.

11. Qualora uno o più membri dell'ufficio di presidenza cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, il presidente, o il suo sostituto, convoca entro dieci giorni l'assemblea che provvede alla nuova nomina.

12. La verifica delle incompatibilità, l'accettazione della carica, la decadenza nonché le dimissioni e ogni altro adempimento relativo alla nomina e cessazione dalla carica dei membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è effettuata, previa richiesta da parte del presidente del consorzio interessato, dall'organo competente alla nomina medesima ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 e della normativa vigente in materia di nomine.



## Art. 34.

*Decadenza*

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e si verifica quando, successivamente all'elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento;

b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell'assemblea senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.

3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti ai sensi e con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 27.

6. I membri di cui alle lettere c) e d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012, decadono con la cessazione del mandato di sindaco o di presidente della provincia, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo presidente di provincia in rappresentanza del medesimo comune o provincia che resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo.

## Art. 35.

*Dimissioni*

1. Le dimissioni sono date con comunicazione scritta inviata all'assemblea.

2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'assemblea.

3. Al subentro del nuovo membro si applicano le disposizioni di cui all'art. 31.

## Art. 36.

*Esercizio delle funzioni dei membri degli organi del consorzio alla scadenza delle loro funzioni e indizione delle nuove elezioni*

1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 e fino alla decorrenza del termine di cessazione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 33 al comma 3, gli organi consortili hanno la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione e gli atti indifferibili e urgenti.

2. Le elezioni per la nuova assemblea sono indette con decreto del presidente del consorzio in carica.

## Art. 37.

*Convalida degli eletti*

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento della nuova assemblea è la convalida degli eletti; l'assemblea verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei membri eletti ai sensi degli articoli 11-ter e 11-quater della legge regionale n. 79/2012.

## Art. 38.

*Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità*

1. Quando successivamente alla elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste dalla legge regionale n. 79/2012 e dalla normativa in materia come causa di ineleggibilità o esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle cause di incompatibilità, l'assemblea la contesta all'interessato.

2. Il membro dell'assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.


3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora l'interessato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'assemblea lo dichiara decaduto. La deliberazione è comunicata entro i cinque giorni successivi dalla sua adozione a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

## Art. 39.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. La disposizione di cui all'art. 33, comma 6 non si applica ai membri dell'assemblea eletti di cui alla lettera a), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2012, in carica all'entrata in vigore del presente regolamento.



**Conferimento di rappresentanza  
per l'esercizio diritto di voto al cointestatario di comunione**  
(art. 10 comma 2 l.r. 79/2012 - art. 16 comma 1 Regolamento elettorale)

fac simile

Al Consorzio di bonifica..... (indicare il nome del Consorzio)  
..... (indicare l'indirizzo del Consorzio)

OGGETTO: Elezioni dell'Assemblea consortile del Consorzio di bonifica.....  
Conferimento delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione.

I sottoscritti:

1) Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

2) Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

3) Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

quali cointestatari con il contribuente iscritto all'elenco degli aventi diritto al voto con il n. \_\_\_\_\_,  
ai sensi dell'art. 15, comma 1 e 2 del regolamento elettorale, di cui alla DGRT \_\_\_\_\_

*D E L E G A N O*

il/la Sig./ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di cointestatario/a, all'esercizio del diritto di voto nelle elezioni dell'Assemblea consortile indette nel/i  
giorno/i \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DEI COINTESTATARI\*

(\*) La firma di ciascun delegante deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia (semplice) di documento valido di identità del sottoscrittore.

**N.B.: le notizie fornite con il presente atto sono tutelate ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 sulla protezione dei dati personali.**

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 2018

ROSSI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 72/R.

**Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

*(Omissis)*

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'art. 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 ottobre 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 ottobre 2018;

Visto il parere favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 novembre 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1358;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di dare attuazione alle modifiche in materia di accesso all'impiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009 dalla legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 e alla legge regionale n. 4/2008), si adeguano le previsioni regolamentari in materia;

2. Al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, si provvede alla revisione delle disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle domande di ammissione alle selezioni;

3. Al fine di assicurare organicità alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si provvede alla revisione delle medesime, intervenendo in particolare sulla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro;

4. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari ai principi cui si ispira la riforma del decreto legislativo n. 150/2009 attuata dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124), si modificano talune disposizioni relative al sistema di valutazione della performance;

5. Al fine dare attuazione alle modifiche in materia di attività extraimpiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009 dalla legge regionale n. 64/2017, si attua una complessiva revisione delle disposizioni in materia, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni extraimpiego e per il conferimento dei relativi incarichi;


6. Al fine di assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni in materia di svolgimento degli incarichi autorizzati, si esplicita che il divieto della titolarità di partita IVA riguarda anche lo svolgimento di attività agricola;

7. Al fine di semplificare le procedure, si disciplina la tenuta del solo registro dei docenti e dei tutor per corsi organizzati e finanziati dalla Regione; viene meno pertanto la disciplina dei registri per l'inserimento nei quali è richiesto esclusivamente lo *status* di dipendente regionale;

8. Al fine di garantire certezza nell'individuazione delle modalità di svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), si introduce una disposizione specifica con la quale si stabilisce che l'eventuale percezione di un compenso da parte del funzionario delegato riconduce l'incarico svolto nell'ambito dell'attività extraimpiego;

9. Di accogliere il parere della I commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo come di seguito indicato:

all'art. 1, modificando i commi 1 e 2 per definire univocamente le modalità di selezione del personale delle categorie C e D, da reclutare a tempo determinato;



all'art. 2, eliminando la modifica al comma 5 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 e riformulando il comma 6 dello stesso articolo al fine di specificare che la graduatoria da cui il lavoratore a tempo determinato può essere chiamato al termine del rapporto di lavoro in essere è la medesima graduatoria dalla quale è stato assunto;

all'art. 29, riformulando il comma 1 dell'art. 43-bis del d.p.g.r. 33/R/2010 per prevedere forme specifiche di garanzia, a tutela del principio di affidamento, nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e degli interessati ai procedimenti di selezione in corso.

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

*Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole: «nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami».

2. Il comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'art. 28, comma 4-ter della legge regionale n. 1/2009, fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia.»

#### Art. 2.

*Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato. Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, commi 4 e 4-bis della legge regionale n. 1/2009, le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell'avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.»

3. Il comma 6 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima graduatoria dalla quale

è stato assunto solo al termine del rapporto di lavoro in essere.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«6-bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che, pur utilmente collocato in una graduatoria regionale, rinunci all'assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria.»

5. Dopo il comma 6-bis dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«6-ter. La rinuncia all'assunzione di cui al comma 6-bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato. La rinuncia si realizza anche con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario.»

6. Il comma 7 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione può consentire l'utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali.»

#### Art. 3.

*Categorie riservatarie e preferenze.  
Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*b*) riserva di posti ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito oppure durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente nel limite del 30 per cento dei posti messi a selezione.»

#### Art. 4.

*Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni.  
Abrogazione dell'art. 11 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 11 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.


#### Art. 5.

*Domanda di ammissione alla selezione.  
Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*i*) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;»

2. Il comma 7 dell'art. 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.



## Art. 6.

*Presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

## «Art. 13

*Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)*

1. Le domande di cui all'art. 12 e l'eventuale documentazione allegata sono spedite in via telematica secondo le disposizioni in materia di amministrazione digitale e per mezzo degli strumenti previsti nell'avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall'avviso stesso.

2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.

3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall'avviso. L'amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.»

## Art. 7.

*Rapporto di lavoro a tempo parziale. Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 26 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

## «Art. 26

*Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)*

1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.

2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per

cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della settimana o su mesi dell'anno.

3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.

4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.»

## Art. 8.

*Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. Sostituzione dell'art. 27 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 27 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

## «Art. 27

*Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)*

1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.

3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'art. 29-bis.»

## Art. 9.

*Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro. Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010*


1. La rubrica dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro (art. 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale a tempo determinato delle strutture di supporto di cui agli articoli 44, comma 1, lettera e), 53, comma 1, lettera e) e 56, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2009 non si applica il divieto di trasformazione di cui al comma 1, lettera a).».



## Art. 10.

*Ciclo di gestione della prestazione.  
Modifiche all'art. 28-ter del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 28-ter del d.p.g.r. 33/R/2010 sono aggiunte le seguenti parole: «(art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)».

2. Al comma 1 dell'art. 28-ter del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole «il ciclo della programmazione» sono aggiunte le seguenti: «strategica e finanziaria».

## Art. 11.

*Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro. Modifiche all'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. La rubrica dell'art. 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)».

2. Al comma 1 dell'art. 28-quinquies le parole «il ciclo della programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione.».

3. Al comma 2 dell'art. 28-quinquies dopo le parole «sono definiti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente,».

## Art. 12.

*Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'art. 28-septies del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 28-septies del d.p.g.r. 33/R/2010 sono aggiunte le seguenti parole: «(art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)».

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 28-septies del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole «dell'azione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante l'apporto dei cittadini e degli altri utenti finali, relativamente al grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi resi,».

## Art. 13.

*Modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione.  
Sostituzione dell'art. 29 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

*Modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione  
(art. 33, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)*

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1/2009 presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.

2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:

a) natura dell'incarico;

b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;

c) modalità di svolgimento;

d) entità del compenso.

3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.

4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l'attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.».



## Art. 14.

*Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento. Inserimento dell'art. 29-bis nel d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo l'art. 29 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis

*Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (art. 30, comma 2, legge regionale n. 1/2009)*

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'art. 30, commi da 1 a 4 e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del personale.

2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'art. 44, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 1/2009 assunti a tempo parziale non superiore al 50 per cento, il soggetto competente alle autorizzazioni di cui al comma 1 è il direttore generale, acquisito il parere del responsabile della struttura di supporto.»

## Art. 15.

*Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico. Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 30 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore della direzione di assegnazione del dipendente, sulla base del parere del dirigente di cui all'art. 29, comma 3, valuta la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con i compiti d'ufficio.»

2. Al comma 3 dell'art. 30 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola «generale» è soppressa.

## Art. 16.

*Modalità di svolgimento degli incarichi autorizzati. Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)».

2. Al comma 1 dell'art. 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: «Le prestazioni autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi extraimpiego autorizzati».

3. Al comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: «incarichi di cui all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009» sono sostituite dalle seguenti: «incarichi ex-

traimpiego» e le parole «e degli incarichi svolti a titolo gratuito» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«4. È preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola, fatta salva la possibilità della conservazione della medesima nel periodo di prova, finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.»

## Art. 17.

*Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei. Modifiche all'art. 32 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)».

2. Al comma 1 dell'art. 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole «si considerano incarichi» è inserita la seguente: «extraimpiego» e le parole: «sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo» sono sostituite dalle seguenti: «sul rendimento lavorativo del dipendente».

3. Il comma 3 dell'art. 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001.»

4. Il comma 6 dell'art. 32 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

## Art. 18.

*Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso. Sostituzione dell'art. 33 del d.p.g.r. 33/R/2010*


1. L'art. 33 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

## «Art. 33

*Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (art. 32, comma 4, e 33-bis, comma 1, legge regionale n. 1/2009)*

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all'art. 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all'art. 33-bis, comma 1, della legge regionale n. 1/2009 ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.

2. La comunicazione di cui all'art. 33-bis, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 è effettuata ai fini della



valutazione della compatibilità e dell'insussistenza di conflitto di interessi tra l'incarico o l'attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni.

4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d'interessi, anche potenziale, tra l'incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.

5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l'attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d'interessi.».

#### Art. 19.

*Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti. Modifiche all'art. 34 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 34 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola «generale» è soppressa.

#### Art. 20.

*Nomine e designazioni in enti e organismi esterni. Modifiche all'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «commi 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5, lettera a)».

2. Il comma 1 dell'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario della Regione.».

3. Il comma 3 dell'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«3. L'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al regolamento

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 «Disciplina dei commissari nominati dalla Regione»), l'accertamento di cui al comma 3 è comunicato al direttore della direzione competente alla proposta di nomina del commissario.».

5. Il comma 4 dell'art. 35 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3-bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.».

#### Art. 21.

*Registro dei docenti e dei tutor. Sostituzione dell'art. 36 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 36 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 36

*Registro dei docenti e dei tutor (art. 34, comma 5, lettera b), legge regionale n. 1/2009)*

1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l'aggiornamento con cadenza di norma semestrale.

2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d'ufficio nel registro di cui al comma 1.


3. Per l'iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;

b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.

4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.

5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l'incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.».



## Art. 22.

*Incarichi extraimpiego aventi valenza interna.  
Sostituzione dell'art. 37 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

## «Art. 37

*Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (art. 34, commi 3 e 5, lettera b), legge regionale n. 1/2009)*

1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.

2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d'intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all'incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.

4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) motivata necessità del conferimento;
- b) conciliabilità dell'attività oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato;
- c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attività connessa all'incarico.

5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:

- a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
- b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell'Avvocatura regionale.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:

- a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- c) la durata dell'incarico;
- d) l'indicazione dell'eventuale compenso.

7. Il dirigente che propone il conferimento dell'incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico

conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'art. 21-ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

11. Nel caso degli incarichi di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fermi restando i limiti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 113, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.».

## Art. 23.

*Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell'orario di lavoro. Sostituzione dell'art. 38 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 38 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:


## «Art. 38

*Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell'orario di lavoro (art. 34, commi 3 e 5, legge regionale n. 1/2009)*

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana, il personale non dirigente incaricato dell'attività retribuita di docenza e tutoraggio percepisce un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.

2. Il direttore generale, i direttori e i dirigenti svolgono gli incarichi di docenza organizzati dalla Regione Toscana a titolo gratuito.

3. Ove i corsi di formazione di cui al comma 1 siano svolti al di fuori del Comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetta il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.



4. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.».

#### Art. 24.

*Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall'amministrazione. Sostituzione dell'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 39

*Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall'amministrazione (art. 7, comma 1, lettera k) e art. 34, comma 5, legge regionale n. 1/2009)*

1. Non si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'art. 34 della legge regionale n. 1/2009, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.

2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di docenza e tutoraggio può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.

3. Il compenso eventualmente previsto per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009 in organismi esterni è versato all'amministrazione.».

#### Art. 25.

*Incarichi di verificaione.*

*Inserimento dell'art. 39-bis nel d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo l'art. 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

#### «Art. 39-bis

*Incarichi di verificaione*

1. Lo svolgimento degli incarichi di verificaione di cui all'art. 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), se ne è disposta la retribuzione, non si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.».

#### Art. 26.

*Limite annuo dei compensi.*

*Abrogazione dell'articolo 40 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 40 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

#### Art. 27.

*Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali. Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'art. 41 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 41 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni:».

#### Art. 28.

*Disposizione transitoria.*

*Abrogazione dell'art. 43 del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. L'art. 43 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

#### Art. 29.

*Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego. Inserimento dell'art. 43-bis nel d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo l'art. 43 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:


#### «Art. 43-bis

*Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego*

1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R (Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»)), si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

a) l'art. 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;

b) l'art. 4, comma 6-bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l'amministrazione per disporre l'esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all'assunzione.



2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. n. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.g.r. n. 72/R/2018.

3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'art. 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. n. 72/R/2018.

4. La disposizione dell'art. 39-bis si applica anche agli incarichi di verifica già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. n. 72/R/2018».

Art. 30.

*Disposizione transitorie per il personale giornalista.  
Inserimento dell'art. 43-ter nel d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo l'art. 43-bis del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«Art. 43-ter

*Disposizioni transitorie per il personale giornalista  
(art. 33, comma 4, legge regionale n. 1/2009)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, per i dipendenti della Giunta regionale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico:

a) la funzione di editore è esercitata dal direttore generale;

b) le attività valutative e autorizzatorie sono svolte dal direttore dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di Governo della Regione.

2. Per il direttore dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di Governo della Giunta regionale, la funzione di cui al comma 1, lettera a) è esercitata dal direttore generale.

3. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci fino all'applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 2016-2018.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 2018

ROSSI

19R00043

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 19.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 della Regione Basilicata.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 34 del 20 agosto 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale della Regione Basilicata, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è approvato con le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Stanziamenti dell'esercizio 2016*

Previsioni iniziali di competenza (a pareggio):  
€ 3.633.176.448,01.

Variazioni di competenza: € 255.474.281,49.

Previsioni definitive di competenza: € 3.888.650.729,50.

Previsioni iniziali di cassa (in entrata):  
€ 4.450.285.546,48.

Variazioni di cassa (in entrata): € -211.287.036,83.

Previsioni finali di cassa (in entrata): € 4.238.998.509,65.

Previsioni iniziali di cassa (in spesa):  
€ 4.435.657.317,20.

Variazioni di cassa (in spesa): € 212.749.264,92.


Previsioni finali di cassa (in spesa): € 4.222.908.052,28.

Art. 3.

*Avanzo iniziale e fondo pluriennale  
vincolato d'entrata*

Avanzo al 1° gennaio 2016: € 574.145.966,12.

Fondo pluriennale vincolato in entrata:  
€ 291.570.524,51.



## Art. 4.

*Fondo pluriennale vincolato in spesa*

1. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2016 è quantificabile in € 190.832.125,04.

## Art. 5.

*Entrate di competenza dell'esercizio 2016*

1. Le entrate accertate per la competenza dell'esercizio 2016, ammontano a complessivi € 2.099.829.030,97, le riscossioni risultano pari a € 1.807.557.678,55; i residui attivi della gestione competenza ammontano a € 292.271.352,42.

## Art. 6.

*Spese di competenza dell'esercizio 2016*

1. Le spese impegnate per la competenza dell'esercizio 2016 ammontano a € 2.118.287.806,34, i pagamenti sono pari a € 1.883.596.513,39; i residui passivi della gestione competenza ammontano a € 234.691.292,95.

## Art. 7.

*Residui attivi antecedenti all'esercizio 2016*

1. I residui attivi iniziali provenienti dagli esercizi antecedenti al 2016 ammontavano ad € 1.216.052.033,80, dei quali nel corso della gestione sono stati riscossi € 257.271.947,80, sono stati riaccertati € 13.036.259,36 e sono stati oggetto di cancellazione € 54.513.666,95. L'ammontare complessivo dei residui attivi provenienti dalle gestioni antecedenti al 2016 ancora conservati nel conto del bilancio, al 31 dicembre 2016, ammonta a € 891.230.159,69.

## Art. 8.

*Residui passivi antecedenti all'esercizio 2016*

1. I residui passivi iniziali provenienti dagli esercizi antecedenti al 2016 ammontavano ad € 582.550.894,73, dei quali nell'esercizio 2016 sono stati pagati € 346.482.518,05 e sono stati oggetto di cancellazione € 27.074.380,94.

2. L'ammontare complessivo dei residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti ancora conservati nel conto del bilancio, al 31 dicembre 2016, ammonta ad € 208.993.995,74.

## Art. 9.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:  
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2016 (art. 2): 292.271.352,42;

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi antecedenti al 2016: € 891.230.159,69.

Totale residui attivi al 31 dicembre 2016: € 1.183.501.512,11.

## Art. 10.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2016*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:  
somme rimaste da pagare per spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2016 (art. 3): € 234.691.292,95;

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi antecedenti al 2016: € 208.993.995,74.

Totale residui passivi al 31 dicembre 2016: € 443.685.288,69.

## Art. 11.

*Situazione di cassa*

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2016 è determinata come segue:

fondo di cassa al 1° gennaio 2016: € 232.215.351,56;  
riscossioni dell'esercizio 2016:

in conto residui: € 257.271.947,80;

in conto competenza: € 1.807.557.678,55.

Totale riscossioni: € 2.064.829.626,35.

Pagamenti dell'esercizio 2016:

in conto residui: € 346.482.518,05;

in conto competenza: € 1.883.596.513,39.

Totale pagamenti: € 2.230.079.031,44.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016: € 66.965.946,47.

## Art. 12.

*Risultato di amministrazione*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi», il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 è quantificato in € 615.950.044,85 come risulta dai seguenti dati:

fondo di cassa al 31 dicembre 2016: € 66.965.946,47;

residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016: € 1.183.501.512,11;

residui passivi al 31 dicembre 2016: € 443.685.288,69;

fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016: € 190.832.125,04;

avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016: € 615.950.044,85;

parte accantonata: € 88.775.745,13;

parte vincolata: € 574.671.784,05;

disavanzo accertato al 31 dicembre 2016: € -47.497.484,3;

di cui imputato al debito autorizzato e non contratto: € 23.927.945,38;

di cui imputato al disavanzo da ripianare: € 23.569.538,95.



## Art. 13.

*Conto economico*

1. Il conto economico per l'anno 2016, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni è approvato nelle seguenti risultanze:

componenti positivi della gestione: € 1.726.895.009,43;  
 componenti negativi della gestione: € -1.693.535.815,48;  
 proventi ed oneri finanziari: € -7.149.498,20;  
 rettifiche di valore attività finanziarie: € -1.065.896,92;  
 proventi ed oneri straordinari: € -57.199.759,87;  
 imposte: € -3.767.000,30;  
 risultato dell'esercizio: € -35.822.961,34.

## Art. 14.

*Conto del patrimonio*

1. Il conto generale del patrimonio per l'anno 2016, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato nelle seguenti risultanze:

totale attivo: € 1.627.153.373,30;  
 totale passivo e patrimonio netto (al netto del risultato dell'esercizio): € 1.591.330.411,96;  
 risultato dell'esercizio: € -35.822.961,34;  
 totale passivo e patrimonio netto: € 1.627.153.373,30.

## Art. 15.

*Allegati*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» i contenuti di dettaglio delle risultanze di rendiconto sono riportate nei seguenti allegati:

1) allegato A - Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 118/2011;

2) allegato B - Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 8 del decreto legislativo n. 118/2011.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 agosto 2018

FRANCONI


(*Omissis*).

18R00472


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-017) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 4 2 7 \*

€ 4,00

